GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1878 — **ROMA** — VENERDI' 22 MARZO — **NUM. 68**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

Inviarono indirizzi di felicitazioni ed auguri a S. M. il Re nella ricorrenza del suo compleanno:

Il Consiglio provinciale di Grosseto.

I Municipi di Montorio Veronese e di Castelfranco di Sotto.

Il Sindaco di Chions.

La Società giovanile per l'istruzione popolare in Augusta.

Il Comitato circondariale del Consorzio Nazionale di Mazara.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MDCCCXXV** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Vista la deliberazione 21 gennaio 1878 della Deputazione provinciale di Napoli, che autorizza il comune di Castellammare di Stabia a portare a lire 150 il *massimo* della tassa di famiglia o fuocatico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la deliberazione del 21 gennaio 1878, con cui la Deputazione provinciale di Napoli autorizza il comune di Castellammare di Stabia a portare, dal primo del corrente anno, il massimo della tassa di famiglia o fuocatico a lire 150, distribuendone i contribuenti in trenta classi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1878.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Il Num. **4328** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge del 21 aprile 1877, n. 4233 (Serie 2ª), con la quale furono abrogati i bandi per i Bagni marittimi pubblicati negli Stati Sardi il 22 febbraio 1826, e lo statuto [illegible] delle Due Sicilie;

Visto l'art. 3 della detta legge con cui fu fatta facoltà al Governo di provvedere alle occorrenti disposizioni regolamentari per le discipline interne dei Bagni;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, di concerto con quello di Grazia, Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento disciplinare per i condannati alle pene dei lavori forzati, il quale d'ordine Nostro sarà firmato dai prefati Ministri dell'Interno, e di Grazia, Giustizia e dei Culti.

Art. 2. I regolamenti pubblicati con il R. decreto 19 settembre 1860, n. 4326; il regolamento provvisorio in data 26 giugno 1863, e tutte le disposizioni contrarie al regolamento approvato col presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1878.

UMBERTO.

F. CRISPI.

MANCINI.

Regolamento *disciplinare per i condannati che scontano la pena dei lavori forzati.*

TITOLO I. — *Ammissione dei condannati. Loro divisione.*

Art. 1. I condannati ai lavori forzati scontano la pena in stabilimenti situati fuori delle loro provincie native.

Art. 2. Ogni condannato ai lavori forzati è ammesso negli stabilimenti penali, destinati alla espiazione di detta pena, in seguito ad assegnazione disposta dal Ministero dell'Interno sulla richiesta dell'autorità giudiziaria.

Art. 3. Appena giunto allo stabilimento penale il condannato viene presentato al direttore, e quindi perquisito, rasato, sottoposto ad un bagno di pulizia, vestito coll'abito uniforme, ferrato e rinchiuso in cella solitaria.

Art. 4. Sulla manica sinistra dell'abito uniforme fattogli indossare, ogni condannato porta il numero di matricola che serve a distinguerlo invece del cognome.

Art. 5. Il vestiario che il condannato possiede viene venduto, e del prezzo ricavato gli è dato credito al fondo particolare in un col denaro da lui consegnato, o che gli fosse trovato indosso. Il denaro e qualunque altro oggetto di valore, non soggetto a deperimento, è dato in consegna al contabile, previa annotazione, e descrizione sui registri e sul libretto di conto corrente.

Art. 6. Nel giorno stesso dell'arrivo, o in quello successivo, il condannato riceve la visita del medico il quale verifica lo stato di salute di esso, ed esplora se sia affetto da malattie contagiose o diffusive che richiedano immediata cura.

Art. 7. L'isolamento di cui allo articolo 3 deve durare un mese, e può essere protratto a due mesi se il condannato è recidivo. In tale periodo viene istruito intorno ai doveri impostigli dal regoli. Spirato il termine è ammesso alla vita in comune con riguardo al reato commesso.

Art. 8. Per riguardo al reato commesso i condannati sono, di regola, ripartiti in quattro divisioni. Appartengono alla prima i condannati per delitti militari, o per reati commessi in seguito a moto improvviso dell'animo, e si distinguono da una striscia di lana bianca sul berretto; alla seconda i condannati per furto, la cui striscia nel berretto è di lana gialla; alla terza i condannati per grassazione, e si distinguono con la striscia al berretto di lana giallo-nera; ed alla quarta quelli per delitto atroce, assassinio, ecc., che portano al berretto una striscia di lana nera.

Art. 9. È in facoltà del direttore di derogare alla disposizione contenuta nell'articolo precedente per riguardo al lavoro ed alla scuola. La repartizione dei condannati è però sempre d'obbligo nei dormitori.

TITOLO II. — *Regole generali di disciplina. Classificazione dei condannati.*

Art. 10. È dovere del condannato mostrarsi sempre rispettoso verso i superiori e sottomesso alle discipline dello stabilimento. Salvo il diritto di reclamo ai superiori, obbedisce prontamente alle persone incaricate di custodirlo e di sorvegliarlo, ed eseguisce i loro ordini senza fare osservazioni.

Art. 11. In cappella, in scuola e durante la notte il silenzio è obbligatorio. Ogni comunicazione fra condannati ed estranei è proibita, fuorchè per motivi noti alla Direzione dello stabilimento penale.

Art. 12. I condannati non possono tenere indosso danaro, anche se pervenuto loro dalle famiglie o dai tutori, e sarà devoluto all'Amministrazione quando ne siano trovati detentori. È ad essi vietato di giuocare, cantare, fare schiamazzi, e di avere comunicazioni segrete fra di loro.

Art. 13. È proibito ai condannati di ricevere giornali politici. Possono in ore all'uopo destinate occuparsi nella lettura di libri che trattano di scienze, di arti e di morale, e che loro saranno consegnati dalla Direzione.

Art. 14. Non è impedito al condannato di avanzare ricorsi al Ministero dell'Interno ed a quello di Grazia e Giustizia, ma deve però consegnare la istanza in piego aperto al direttore, cui incombe di inviarla insieme all'estratto di matricola del reclamante.

Art. 15. In contemplazione della condotta i condannati si ripartono in tre categorie. La categoria si distingue dal colletto della giubba. La terza categoria lo ha di colore nero, la seconda di colore giallo, la prima di colore turchino.

Art. 16. Vengono assegnati alla terza categoria i condannati appena consumato il periodo di isolamento di cui all'articolo 3. Decorsi sei mesi, senza avere sofferto la punizione della cella, passano alla seconda categoria.

Art. 17. Per ogni punizione in cella, riportata per mancanza disciplinare, la permanenza nella terza categoria è prolungata di un mese. Non entrano nel computo dei primi sei mesi, e di quelli successivi, le giornate consunte in cella di punizione.

Art. 18. Dopo due anni di permanenza nella seconda categoria, se si tratti di condannati a pena non superiore ad anni dieci, o dopo tre di permanenza come sopra, se di condannati a pene superiori, e purchè da sei mesi almeno non abbiano riportato punizioni, si fa luogo al passaggio alla prima categoria.

Art. 19. Ogni qualvolta un condannato appartenente alla prima categoria venga assoggettato alla cella di punizione, ritorna alla seconda, d'onde non può risalire alla prima se non dopo un anno, e purchè da sei mesi non abbia riportato punizione.

Art. 20. Il termine dei passaggi dalla terza alla seconda categoria può essere accorciato fino a metà per i condannati i quali abbiano compiuto atti generosi o di utilità incontestabile per la pubblica Amministrazione.

Art. 21. I condannati ascritti alla seconda e terza categoria sono incatenati in coppia; e quelli addetti alla prima portano la catena isolatamente. È però rimesso alle facoltà del direttore di lasciare disgiunti i condannati addetti alla seconda categoria, con riguardo alla condotta o ad altre imperiose esigenze. Gli inservienti ai cameroni sono esentati dalla catena e portano il semplice anello.

Art. 22. La catena che ciascun condannato porta assicurata al malleolo della gamba sinistra è di vario grado. Per i condannati della terza categoria è di maglie nove e del peso di chilogrammi tre; per quelli della seconda categoria è di maglie nove e del peso di chilogrammi 1 700; e per i condannati della prima è di maglie sei e pel peso di chilogrammi 1 300.

Art. 23. A qualunque categoria appartengano, gli ammalati, finchè stanno in infermeria, portano catena di sei maglie, eccettuati quelli a dieta intiera, ai quali viene lasciata la sola maniglia. In caso di grave malattia saranno intieramente liberati dai ferri, ma dovranno riprenderli appena cessata la gravità del male.

Art. 24. Soltanto i condannati addetti alla prima categoria potranno essere nominati capi d'arte, monitori e scrivani, e destinati a servizi domestici.

Dovranno di regola appartenere alla categoria medesima per essere proposti alla grazia Sovrana e destinati ai lavori all'aperto, con riguardo sempre alla durata della condanna ed alle altre particolari condizioni richieste dalle circostanze.

TITOLO III — *Vitto, vestiario, regole di pulizia e di preservazione. Infermeria.*

Art. 25. Il vitto per i condannati sani è regolato secondo la tavola numero 1, e quello per gli ammalati secondo la tavola numero 2.

Art. 26. La distribuzione del vitto si fa nell'ora e nel luogo che

la Direzione trova opportuno di stabilire con riguardo alle stagioni, alle località e alla occupazione dei condannati.

Art. 27. Nei vari casi di bulimia, può, dietro certificato del sanitario, e finchè se ne verifichi il bisogno, essere somministrato a quelli che ne sono affetti un aumento di pane fino a doppia razione. È vietato ai condannati di ricevere vitto dalle famiglie o da estranei.

Art. 28. Il vestiario ed ogni altro oggetto formante il corredo personale dei condannati è specificato nelle tavole num. 3 e 4.

Art. 29. È obbligo dei condannati di fare buon uso degli effetti del loro corredo affinchè possano servire il maggior tempo possibile, ed è loro vietato di cedere o scambiare qualunque degli effetti medesimi.

Art. 30. Sempre che se ne riconosca il bisogno, si eseguisce il cambio od il ripulimento quando l'oggetto in uso non è sufficientemente pulito. Di regola però la camicia ed il fazzoletto vengono cambiati ogni settimana, e le lenzuola due volte al mese in estate, ed una volta nell'inverno.

Art. 31. È prescritta la massima pulizia dei locali tutti dello stabilimento penale, i quali debbono essere imbiancati una volta ogni anno, e più spesso se il bisogno si manifesti.

Art. 32. I recipienti e gli utensili destinati per preparare e distribuire il vitto debbono essere tenuti in istato di massima nettezza, e quelli di rame sempre bene stagnati.

Art. 33. Oltre alle giornaliere parziali abluzioni, i condannati si lavano i piedi frequentemente, ed in estate fanno bagni generali. Tengono rasa la barba e i capelli sempre corti. Soltanto nell'ultimo mese della pena si può lasciare loro crescere la barba.

Art. 34. La cura degli ammalati si fa nell'infermeria, salvo si tratti di lievi indisposizioni non incompatibili col trattamento vittuario da sano.

Art. 35. Ad eccezione di malattie [illegible] ammesso un condannato nell'infermeria senza essere prima visitato dal sanitario. Gli affetti da malattia contagiosa e diffusiva ed i convalescenti stanno in sale appartate.

Art. 36. Per gli effetti d'uso della infermeria si tiene un guardaroba separato, onde avvenga mai confusione con quelli destinati ai sani. Nello stesso guardaroba debbono stare separati quelli i quali servono ai condannati affetti da malattie contagiose o diffusive.

Art. 37. Il cambio delle biancherie si effettua quante volte il medico lo richiede. Una volta all'anno viene battuta e scardassata la lana dei materassi.

Quando avviene la morte di un condannato, sono messi sempre allo spurgo gli oggetti i quali gli hanno servito, o che indossava agli estremi di vita.

Art. 38. Per neutralizzare le esalazioni deleterie così nell'infermeria, come in qualunque altra località ove si verificano, si fa uso dei disinfettanti che il sanitario è tenuto ad indicare.

Art. 39. Al servizio degli infermi si destinano i condannati ascritti alla prima categoria di certa attitudine, e preferibilmente quelli che si dichiarano disposti e desiderosi di esercitare un atto di vera carità. Essi dormono in infermeria ed eseguiscono tutte le prescrizioni che loro detta il sanitario.

TITOLO IV. — *Lavoro, ricreazione e riposo.*

Art. 40. I condannati ai lavori forzati sono occupati per conto dello Stato, di pubbliche Amministrazioni e di privati entro lo stabilimento o fuori, a seconda della ubicazione e delle condizioni materiali di esso, e col possibile riguardo all'età ed all'attitudine di ciascun forzato.

Art. 41. La destinazione dei forzati a lavorare fuori dello stabilimento è fatta dal direttore, tenuto conto del reato da essi commesso, della durata della pena e della categoria cui siano ascritti.

Art. 42. I condannati che lavorano all'aperto, mentre accedono al luogo del lavoro, e quando ne ritornano, sono sempre accoppiati due a due, e le squadre sono congiunte da una catena fermata ai due estremi.

Art. 43. Per il prezzo di mano d'opera dei forzati lavoranti e per la ripartizione ed erogazione del medesimo si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 26 novembre 1871, n. 542.

Art. 44. Il passaggio a lavorante retribuito nelle manifatture esercitate a conto del Governo è decretato dal direttore previo accertamento dell'abilità acquistata dal condannato.

Il periodo dell'opera gratuita degli apprendisti nel lavoro per conto di privati è sempre regolato in conformità delle relative convenzioni.

Art. 45. I condannati debbono eseguire quei lavori che prescriverà il capo d'arte, e nella forma ch'egli indicherà. Sono tenuti a risarcire i danni per guasti arrecati, per trascuratezza o malizia, a tutti gli oggetti che ricevono in consegna per adoperarli nel lavoro.

Art. 46. Di regola un condannato non può essere distolto da un'arte per passare ad un'altra, se non per comprovati motivi di disciplina o di salute.

Art. 47. Fra i condannati abili in un'arte, ed appartenenti alla prima categoria, possono essere scelti i migliori e destinati a servire come capi o maestri.

A costoro debbono tutti gli altri obbedienza per tutto ciò che si riferisce alla esecuzione del lavoro.

Art. 48. Sia che dai laboratorii abbiano a passare nei dormitorii, sia che ritornino da'lavori allo aperto o dalle officine situate fuori dello stabilimento, debbono i condannati sottomettersi ad una perquisizione minuta sulla persona.

Art. 49. I condannati ascritti alla prima categoria possono [illegible]

Per qualunque mancanza commessa nel disimpegno del loro incarico, debbono essere privati di tale benefizio, nè lo possono recuperare se non dopo decorso un anno di tempo.

Art. 50. I servizi di pulizia propriamente detti sono d'obbligo per tutti i condannati e vengono eseguiti a turno e senza ricompensa. Per ogni altro è stabilita dal Ministero una mercede. In nessun caso è permesso di tenere condannati negli uffizi della Direzione in qualità di scrivani.

Art. 51. Compatibilmente colle circostanze e per la durata che la Direzione trova opportuno di prescrivere, è accordato ogni giorno ai condannati il benefizio del passeggio all'aria aperta, se sono ristretti nello stabilimento, e del riposo, se occupati dei lavori di campagna.

Art. 52. Nel tempo del riposo, o al passeggio, è permesso ai condannati di fumare tabacco. È assolutamente inibito durante il lavoro ed ai condannati che trovansi in punizione.

Art. 53. Di regola i condannati lavorano dieci ore ogni giorno e dormono sette ore. La levata ed il riposo sono fissati dalla Direzione a seconda delle stagioni. Ogni movimento generale viene eseguito a cenno di campana.

Art. 54. Durante la notte i condannati stanno fermati colla catena al proprio letto.

TITOLO V. — *Istruzione civile e religiosa.*

Art. 55. I condannati ai lavori forzati hanno l'obbligo di intervenire alla scuola, alle conferenze morali ed alle funzioni religiose, nel giorno o nella sera, a seconda delle occupazioni cui sono addetti e delle norme speciali che vengano prescritte dalla Direzione. Sono dispensati dall'intervento alle funzioni religiose gli acattolici.

TITOLO VI. — *Visite e corrispondenze.*

Art. 56. Eccetto il caso di circostanze eccezionalissime e straordinarie, non si accorda ai condannati di ricevere visite dei pro-

pri parenti prima di cinque mesi dal loro ingresso nello stabilimento, e quindi ad intervalli mai più brevi di quattro mesi.

Art. 57. Le visite hanno luogo nei locali appositi in presenza di un impiegato e con tutte le precauzioni che la Direzione trova conveniente di stabilire.

Art. 58. È concesso ai condannati di scrivere lettere ai parenti di tre in tre mesi. Ad impedire che avvengano corrispondenze clandestine, la Direzione prescrive il tempo, il luogo ed il modo, e somministra la carta con timbro ed indicazioni speciali.

Art. 59. Il direttore, o chi per esso, deve leggere le lettere dirette ai condannati e quelle scritte da costoro, prima che vengano consegnate e spedite.

Art. 60. Nel caso di legittimi e gravi motivi può la Direzione accordare ai condannati di ricevere visite, e di scrivere lettere ancorchè si tratti di persone colle quali non abbiano parentela.

Art. 61. Il termine per ricevere visite può essere ridotto a due mesi, e ad un mese quello per scrivere lettere, purchè i condannati ne facciano domanda, e siano ascritti alla prima categoria.

Art. 62. I condannati che ne facciano richiesta, possono essere autorizzati a spedire soccorsi in danaro ai propri parenti poveri, purchè, dedotto l'ammontare del sussidio, rimanga un fondo di riserva non inferiore a lire cinquanta.

TITOLO VII. — *Liberazione, traslocamento, fuga e morte.*

Art. 63. Il condannato, nei quindici ultimi giorni della sua pena, rimane in cella solo, dove è visitato dal direttore e dal cappellano, i quali lo esortano a fare buon uso della libertà che sta per ricuperare.

Art. 64. Mentre il condannato sta in isolamento, è assestato e chiuso il suo conto corrente da chi ne ha l'incarico. Spirati i quindici giorni dell'isolamento, è messo in libertà e presentato all'auconsegnati i propri effetti, ed il denaro che gli spetta sul fondo di riserva viene rimesso all'autorità politica del circondario o del distretto in cui il liberato stabilirà il proprio domicilio affinchè glielo faccia pagare rateatamente a seconda dei bisogni. Se nel circondario o distretto esiste una Società di Patronato, il danaro viene allo stesso scopo rimesso alla medesima.

Art. 65. Prima che esca definitivamente dallo stabilimento penale, il condannato è perquisito sulla persona, onde assicurare che non esporti cose che non gli appartengono.

Art. 66. Se l'ordine di rilascio in seguito a grazia Sovrana proviene direttamente dalla competente autorità giudiziaria, la Direzione vi si uniforma senza ritardo, dandone tosto annunzio al Ministero dell'Interno.

Art. 67. Nel caso di traslocamento dei condannati ad un altro luogo di pena, viene alla Direzione di questo trasmesso l'estratto di matricola, oltre a tutto quanto appartiene al traslocato.

Art. 68. Al condannato in traduzione non si accorda di portare denaro indosso. L'ammontare del suo peculio viene trasmesso da una ad altra Direzione per mezzo di vaglia postale, meno la piccola somma necessaria per il sopravitto, che si calcola a centesimi 50 per ciascuna giornata.

Art. 69. Il condannato conserva la propria catena anche quando dal luogo di pena passa nelle carceri giudiziarie a disposizione del tribunale.

Art. 70. Evadendo un condannato viene subito chiuso il di lui conto e se non si ripresenta al Bagno entro 20 giorni il suo fondo e gli oggetti di sua spettenza divengono proprietà dell'Amministrazione.

Art. 71. Al condannato evaso, e ripreso, si applica la doppia catena, nè gli è ritolta per due anni consecutivi, durante i quali rimane ascritto alla seconda categoria.

Art. 72. Il fondo particolare lasciato dai condannati morti passa agli eredi. Il fondo di riserva è devoluto all'Amministrazione.

TITOLO VIII. — *Consiglio di disciplina — Mancanze e punizioni disciplinari.*

Art. 73. In ogni stabilimento penale è instituito un Consiglio di disciplina per decretare i passaggi dei condannati da una in altra categoria, per proporre i meritevoli alla grazia Sovrana, e per giudicare coloro che commettono mancanze disciplinari per le quali vengono sancite le punizioni più gravi.

Art. 74. Il Consiglio di disciplina si compone del direttore quale presidente, e di altri due impiegati amministrativi dello stabilimento penale scelti per ordine gerarchico. Ove manchi il numero legale, è chiamato a completarlo il medico. Quando si tratti di deliberare proposte di grazia, il Consiglio è composto del direttore, di un impiegato amministrativo e del cappellano.

Art. 75. Le deliberazioni del Consiglio sono vinte a maggioranza di voti, e se ne fa constare per mezzo di verbale, che viene redatto da uno dei membri incaricato dal presidente.

Art. 76. Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte ai condannati sono le seguenti:

§ 1° Ammonizione.

§ 2° Privazione assoluta del lavoro, aggravabile col divieto del vitto venale, ed anche con la doppia catena ed estensibile da 5 giorni a 2 mesi.

§ 3° Lavoro senza mercede aggravabile come nel paragrafo precedente, ed estensibile da 10 giorni a due mesi.

§ 4° Cella comune da tre a trenta giorni, con trattamento a pane ed acqua, e con doppia catena.

§ 5° Cella comune da cinque a trenta giorni, con trattamento a pane ed acqua, e catena fissata fino alla terza maglia.

§ 6° Cella d'isolamento assoluto da otto a trenta giorni, con [illegible] catena, o fissata come al paragrafo precedente.

§ 7° Cella d'isolamento assoluto da quaranta giorni a sei mesi, con trattamento a vitto ordinario e doppia catena.

Art. 77. I condannati puniti a seconda del § 2° dell'articolo precedente restano nel dormitorio a catena fissa. Ai medesimi (ed a quelli sottoposti alla punizione indicata al § 5°) quando tengono un contegno violento, può esser messa la camicia di forza, ovvero possono essere applicati i ferri ai polsi per quel tempo che per motivi di sicurezza fosse ritenuto necessario. Ai puniti con cella d'isolamento in misura superiore ai tre mesi, può, dopo due, essere concesso di lavorare.

Art. 78. Nell'espiazione di cui ai §§ 4°, 5° e 6° dell'art. 76, il condannato rimane a pane ed acqua, tranne il giovedì e la domenica in cui riceve il vitto legale. Ai condannati in isolamento secondo il § 7° dello stesso art. 76, potrà, dopo il primo mese, permettersi un'ora di passeggio solitario all'aria libera tre volte ogni settimana.

Art. 79. L'ammonizione è di competenza del direttore.

Le punizioni di cui ai §§ 3°, 4°, 5° e 6° fino a 15 giorni sono di competenza del direttore, e per un tempo maggiore vengono inflitte dal Consiglio di disciplina. La punizione di che al § 7° è sempre di competenza del detto Consiglio.

Art. 80. L'ammonizione viene inflitta ai condannati che incorrono in mancanze contro la pulizia, e altre disposizioni di mero ordine, piuttosto per trascuratezza che per disprezzo.

Art. 81. A tenore dell'articolo 76 §§ 2° e 3° si punisce:

La trascuratezza ai doveri di nettezza della persona e del vestiario;

La svogliatezza nel lavoro;

La mancanza di risposta alla chiamata;

L'allontanamento dal posto assegnato;

Il fumare fuor del tempo e del luogo prescritto;

La osservazione indebita agli ordini, ed il ritardo nello eseguirli;

L'infrazione al silenzio allorchè è reso d'obbligo;

Lo schiamazzare, bestemmiare, cantare, ed in simile modo disturbare la quiete.

Art. 82. A tenore dell'articolo 76 § 4° si punisce:

Il commercio degli oggetti di vestiario e del vitto;

Il guastare o l'insudiciare maliziosamente i muri nello stabilimento, gli effetti di corredo personale ed altri oggetti, senza pregiudizio dell'obbligo della rifusione del danno cagionato;

Il possesso clandestino di giornali e di libri;

La clandestina fabbricazione di manufatti;

L'alterazione dei libretti di conto corrente;

La mancanza di rispetto, la ingiuria e la minaccia verso le guardie, o verso il personale posto alla direzione tecnica dei lavori, o addetto all'impresa del mantenimento o del lavoro;

Il reclamo per causa ingiusta o mentita;

Il giuoco;

Il profitto illecito;

La simulazione di malattie;

Il disturbo dell'ordine in scuola ed in cappella.

Art. 83. A tenore dell'articolo 76, § 5°, si punisce:

La fabbricazione o possesso di arnesi atti all'offesa, o alla fuga;

La corrispondenza clandestina con persone all'esterno;

Il possesso di denaro;

La ingiuria, la minaccia e la violenza contro i conservi di pena;

L'ubbriachezza;

L'atto immorale.

Art. 84. A tenore dell'articolo 76, § 6°, si punisce:

Il rifiuto costante di lavorare;

Il complotto;

La violenza contro le guardie, o contro il personale tecnico addetto all'impresa;

La rissa;

La mancanza di rispetto alle persone ammesse a visitare lo stabilimento;

La mancanza di rispetto con parole, atti, o per mezzo di scritti, al personale della Direzione, ed alle autorità. Gli scritti contro la religione e la morale. Gli scritti prericordati saranno sempre distrutti a cura della Direzione, ed in caso di recidiva si potrà privare il condannato della facoltà di scrivere;

Il distacco della catena, ed anche il semplice tentativo.

Art. 85. A tenore dell'articolo 76, § 7°, si punisce:

Il progetto e il tentativo di fuga in qualunque stadio sorpresi, e la fuga semplice;

L'ammutinamento;

Il rifiuto ostinato ed assoluto di obbedire agli ordini del direttore;

La ingiuria e la minaccia contro gli impiegati e le persone ammesse a visitare lo stabilimento.

Art. 86. Le mancanze non espressamente contemplate nei precedenti articoli sono punite a forma dell'articolo 76, secondo la loro indole e gravità.

Art. 87. Nessuna punizione può essere inflitta se prima non sia stato sentito il detenuto nelle sue discolpe. Deliberata la punizione viene subito notificata al detenuto ed eseguita.

Art. 88. Se prima che siano decorsi due mesi dal giorno ultimo della espiazione di una pena disciplinare il condannato torna a commettere una mancanza eguale, od analoga a quella per la quale fu già punito, è considerato come recidivo.

Art. 89. La recidiva si punisce colla stessa specie di pena precedentemente inflitta, ma però sempre in misura maggiore, o con altra specie che immediatamente le succede di grado.

Art. 90. Non si possono per un solo fatto infliggere punizioni di più specie, e quando il fatto costituisca più mancanze si applica la punizione più grave.

Art. 91. Il condannato sottoposto a punizione disciplinare non può ricevere visite di estranei allo stabilimento.

La punizione disciplinare si interrompe e si sospende sempre quando il sanitario dichiari che il paziente si trovi in condizioni fisiche tali da non poterla sopportare.

Art. 92. Il Ministro dell'Interno e gli ispettori incaricati della visita delle carceri hanno facoltà di condonare o ridurre la durata delle pene disciplinari nell'occasione delle loro visite agli stabilimenti penali.

Art. 93. Sarà tenuto un registro delle mancanze commesse, delle punizioni inflitte, dei condoni e delle diminuzioni accordate, e ne sarà pure preso nota nella matricola di ciascun condannato.

Art. 94. Quelle mancanze che hanno in sè carattere delittuoso saranno denunziate all'autorità giudiziaria affinchè siano punite secondo il Codice penale, e l'autore di esse sarà intanto fatto passare in cella di isolamento e tenuto a puro vitto legale.

Art. 95. La pena della stretta custodia si espia in cella di isolamento con catena fissa al muro. Il condannato è tenuto a vitto legale, ma una volta per settimana rimane a pane ed acqua. È privato di qualunque gratificazione sul prodotto del suo lavoro.

Disposizione transitoria.

Art. 96. L'assegnazione dei forzati alle categorie stabilite nel precedente Regolamento sarà fatta dal Consiglio di disciplina, con riguardo principalmente alla condotta tenuta ed anche alle categorie cui si troveranno ascritti giusta le disposizioni anteriormente in vigore.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1878.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dell'Interno
CRISPI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

Il Num. **4312** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 2 ottobre 1870, col quale furono approvate le tabelle di composizione della razione viveri ai militari della Regia Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la qui unita tabella di composizione della razione viveri per i militari della Regia Marina naviganti in climi caldi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1878.

UMBERTO.

B. BRIN.

TABELLA

di composizione della porzione alimentare dei militari di marina naviganti in climi caldi

(temperatura annua al di sopra di 21° g.)

Qualità dei viveri		GIORNI DELLA SETTIMANA		
		Domenica, Martedì, Giovedì e Sabato	Lunedì e Mercoledì	Venerdì
Pane biscotto	*grammi*	550	550	550
o pane fresco (1)	»	750	750	750
Carne fresca	»	300	300	300
o conserva di bue	»	200	200	200
con brodo ristretto	»	50	50	50
Riso	»	100	»	»
Pasta	»	»	80	»
Pane biscotto per zuppa	»	»	»	80
o pane fresco per zuppa	»	»	»	100
Legumi freschi per minestra	»	200	»	200
o conserva julienne disseccata e pressata per minestra	»	25	»	25
Patate, ignami, legumi verdi per pietanza	»	»	200	200
o patate disseccate per pietanza	»	»	100	100
Formaggio d'Olanda	»	15	15	15
Caffè	»	20	20	20
Zucchero	»	50	50	50
Vino	*centilitri*	25	25	25
Rhum	»	3	3	3
The	*grammi*	3	3	3
Aceto	*centilitri*	»	3	3
Pepe	*grammi*	0.25	0.25	0.25
Sale	»	20	20	20
Olio d'oliva	»	»	25	25

(1) Nei porti sarà di preferenza distribuito pane fresco da acquistarsi a terra; in navigazione verrà preparato a bordo, dove ciò sia possibile, e distribuito almeno tre volte per settimana per un pasto. A tal uopo s'imbarcheranno barili di farina bene uniti e cerchiati. La farina ben depurata di crusca dovrà essere essiccata alla stufa in modo che non contenga più di cinque o sei centesime parti di acqua sulle dodici a diciotto che ordinariamente contiene. Per 750 grammi di pane fresco s'impiegheranno 550 grammi di farina.

Roma, addì 24 febbraio 1878.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 28 febbraio 1878:

Scelsi comm. avv. Giacinto, prefetto di 1ª classe della provincia di Mantova, nominato prefetto di 1ª classe della provincia di Brescia.

Con R. decreto del 7 febbraio 1878:

Malinverni dott. Carlo, alunno di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominato sottosegretario nell'Amministrazione medesima.

Con R. decreto del 21 febbraio 1878:

Beatrice Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, richiamato in servizio dall'aspettativa per motivi di salute.

Con RR. decreti del 14 febbraio 1878:

Pagni Francesco, già delegato di 1ª classe di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Gatti Luigi, id. di 2ª classe id., id. id. id.

Con RR. decreti del 24 febbraio 1878:

Lo Cascio Serafino, già delegato di 1ª classe di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Porlezza Achille, applicato di pubblica sicurezza, richiamato in servizio dall'aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 28 febbraio 1878:

Sizzo De Noris Vincenzo, già delegato di 2ª classe di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 24 febbraio 1878:

Zenoni Bartolomeo, già delegato di 2ª classe di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Mulas Giuseppe, id. di 3ª classe id., id. id. id.

Con RR. decreti del 28 febbraio 1878:

Crispini Antonio, Mignati Stanislao e Zanotto Massimiliano, già delegati di 3ª classe di pubblica sicurezza, collocati a riposo in seguito a sua domanda;

Brunetti Andrea, già applicato di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Ferri Prospero, id. id., id id. id.

Con R. decreto del 14 febbraio 1878:

Gallo Pietro, già comandante nel disciolto corpo dei militi a cavallo in Sicilia, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 7 marzo 1878:

Pavolini comm. Luigi, direttore generale delle carceri, nominato prefetto di 2ª classe della provincia di Mantova.

Con RR. decreti del 10 marzo 1878:

Breganze comm. avv. Luigi, referendario di 2ª classe nel Consiglio di Stato, nominato prefetto di 3ª classe della provincia di Sondrio;

Carta Mameli cav. avv. Michele, consigliere di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato referendario di 2ª classe al Consiglio di Stato.

Con R. decreto del 7 marzo 1878:

Alocci cav. Giovanni, consigliere di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato capo di sezione di 2ª classe nel Ministero dell'Interno.

Con R. decreto del 24 febbraio 1878:

Fabrizi Nicola, già ufficiale nell'esercito, nominato vicesegretario di 1ª classe nel personale di 2ª categoria del Ministero dell'Interno.

Con R. decreto del 10 marzo 1878:

Salvarezza avv. Elvidio, applicato nell'Amministrazione delle carceri, nominato vicesegretario di 2ª classe nel personale di 1ª categoria del Ministero dell'Interno.

Con R. decreto del 7 marzo 1878:

Cesareo Nicolò, già ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 24 febbraio 1878:

Della Cella Isaia, già ispettore di 2ª classe di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Moreschi Achille, già delegato id. id., id. id.;

Murano Gio. Battista, delegato id. id., id. id.;

Mellini Cesare, già delegato di 1ª classe id., id. id.;

Casu Cherchi Luigi, id. di 2ª classe id., id. id.;

Rota Cesare e Patanè Simone, già applicati id., collocati a riposo in seguito a loro domanda.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con decreti del 23 gennaio 1878:

Fusinato Angelo, nominato vicepretore del 2° mandamento di Padova;

Sofia Domenico, id. di Radicena;

Fiaschi Ernesto, id. di Sampierdarena;

Poleschi Pietro, id. di Minucciano;

Sacchetta Donato, id. di Bomba;

Talone Luigi, vicepretore del comune di Roccascalenga, sospeso dalla carica, destituito dalla carica stessa;

Pollo Camillo, già pretore del mandamento di Vercelli, in aspettativa per motivi di salute, confermato nella aspettativa stessa per altri mesi due;

Paladini Antonio, id. id. di Valdagno, id. fino a tutto il 28 aprile 1878;

Bizzarri Michele, id. id., id. per altri due mesi;

Raffaghelli Giovanni Battista, pretore del mandamento di Montafia, collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute e per mesi sei a datare dal 1° febbraio 1878, con l'assegno pari alla metà dello stipendio;

Lauricella Moscato Giuseppe, pretore del mandamento di Santa Ninfa, collocato in aspettativa d'ufficio e per mesi otto a datare dal 1° febbraio 1878, coll'assegno di lire 1000 annue;

Palladini Angelo, nominato pretore del mandamento di Fosdinovo con l'annuo stipendio di lire 2000;

Buroni Pier Luigi, id. vicepretore del mandamento Sud di Piacenza;

Palermo Giuseppe, pretore del mandamento di Angri, tramutato al mandamento Mercato di Napoli;

Lo Giudice Francesco, id. di Leonforte, collocato in aspettativa per motivi di salute, confermato a sua domanda nella aspettativa medesima per altri mesi tre, coll'assegno di L. 1000;

Mancini Basilio, già pretore del mandamento di Torre dei Passeri, in aspettativa id., id. id. per altri mesi otto, id. 900;

Russo Astor Antonino, pretore del mandamento di Siracusa, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute per mesi 10, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio;

Siringo Vincenzo, id. di Augusta, tramutato al mandamento di Siracusa;

Cuscona Vincenzo, id. di Melilli, id. di Augusta;

Cardile Gaetano, id. di Lentini, id. di Melilli;

Motta-Casaccio Angelo, id. di Francofonte, id. di Lentini;

Calvo Carmelo, vicepretore del mandamento di Siracusa, dispensato, a sua domanda, da ulteriore servizio;

Gozzo Emanuele, nominato vicepretore del mandamento di Siracusa;

Marciante Vincenzo, id. di Bivona;

Contrino Benedetto, id. di Naro;

Taddei Donato, vicepretore del comune di Roccacasale, sospeso dalla carica;

Piattelli Mariano, pretore del mandamento di Notaresco, in aspettativa per motivi di salute, confermato in aspettativa, a sua istanza, per gli stessi motivi di salute per altri due mesi, coll'assegno pari al 3° del suo stipendio;

Scarpis Giovanni, pretore del mandamento di Conegliano, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 1° gennaio 1878 per tempo indeterminato;

Oppizio Ernesto, id. di Santo Stefano di Comelico, tramutato al mandamento di Motta di Livenza;

Scocco Antonino, vicepretore a Valdagno, in missione con indennità al 1° mandamento di Venezia, nominato pretore del mandamento di Santo Stefano Comelico con l'annuo stipendio di lire 2000;

Berardi Antonio, vicepretore del mandamento di Longobucco, dispensato da ulteriore servizio;

Formichella Luigi, id. di Solopaca, id. a sua domanda;

Marchesi Angelo Davide, id. di Codogno, id. id.;

Passeri Carlo Augusto, id. del 2° mandamento di Firenze, id. id.,

Benvenuti Giambattista, nominato vicepretore del 2° mandamento di Firenze;

Scialoja Vittorio, id. del 3° mandamento di Roma;

Tommolini Giuseppe, id. di Subiaco;

Di Giorgio-Collura Ignazio, notaio, nominato vicepretore del mandamento di San Fratello;

Calcaterra Cirino, vicepretore del mandamento di San Fratello, dispensato a sua domanda da ulteriore servizio;

Manzella Filippo, id. di Genazzano, id. id.;

Petrucci Domenico, id. di Terracina, id. id.;

Cristaldi Pietro, nominato vicepretore del mandamento di Cariati;

Hyeraci Domenico, id. di Caulonia;

D'Agostino Nicola, id. di Gioiosa Jonica;

Perfetti Giuseppe, id. di Celico;

Diacono Raffaele, id. di Cropalati;

Raboni Luigi Felice, id. di Martinengo;

Grifoni Lodovico, id. del 1° mandamento di Siena;

Filugelli Giuseppe, id. di Pienza;

Del Sordo Luigi, id. di S. Severo;

Trisciuzzi Giuseppe, notaio, id. di Fasano;

Gianoli Luigi, id. di Sondrio;

Citi Luigi, id. di Fauglia;

Mossa Francesco, id. del 4° mandamento di Firenze;

Saffiotti Domenico, vicepretore del mandamento di Ustica, tramutato al mandamento di Augusta;

Bellobono Filippo, già pretore del mandamento di Tolfa in aspettativa per motivi di salute, dispensato dal servizio per constatata inabilità a poterlo riassumere;

Rinaldi Pasquale, id. di Vittoria id. id., id. id.;

Ramondini Lucio, pretore del mandamento di Capizzi, sospeso dall'esercizio della carica dal 1° febbraio 1878;

Ciamarra Antonio, pretore del mandamento di Sepino, tramutato al mandamento di Ariano;

Vacchelli Enrico, uditore applicato alla procura generale di Brescia, destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel 3° mandamento di Brescia;

Vianello Luigi, uditore e vicepretore del 2° mandamento di Padova, in aspettativa per motivi di salute, confermato nell'aspettativa medesima per gli stessi motivi di salute a tutto il gennaio 1878, ed è destinato dal 1° del successivo mese di febbraio in temporanea missione di vicepretore nel mandamento di Piove colla mensile indennità di lire 80;

Holtzman Maurizio, pretore del mandamento di Borgo a Mozzano, tramutato alla pretura urbana di Livorno;

Bandini Bandino, id. di Camajore, id. del 3° mandamento di Livorno;

Pellegrini Gaetano, id. di Chiusdino, id. di Borgo a Mozzano;

Alessi Felice, id. di Fitto di Cecina, id. di Camajore;

Zagnoni Giovanni, id. di Castelfranco nell'Emilia, id. del 3° mandamento di Bologna;

Venturi Antonio, id. di Faenza, id. di Castelfranco nell'Emilia;

Fattori Attilio, id. di Brisighella, id. di Faenza.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Havas* ha per telegrafo da Vienna, 18 marzo, correr voce in quella città che il gabinetto di Berlino ha chiesto da parecchi giorni a quello di Londra se consentiva alla riunione a Berlino di una Conferenza preliminare composta dei plenipotenziari che devono assistere al Congresso, allo scopo di fissare il programma delle quistioni che formeranno argomento di discussione al Congresso.

A questa proposta il governo inglese avrebbe risposto rifiutando di partecipare a qualsiasi combinazione fino a che il gabinetto di Pietroburgo non avrà dichiarato se consente di sottoporre al Congresso il trattato intero.

Da parte sua, il governo russo terrebbe alla promessa fatta anteriormente di comunicare alle potenze il testo completo del trattato subito che sarà ratificato.

Secondo notizie che la *Politische Correspondenz* riceve da Pietroburgo, le divergenze fra l'Inghilterra e la Russia si accentuano sempre più in seguito alla dimanda categorica dell'Inghilterra che tutti gli articoli del trattato di Santo Stefano siano discussi ed approvati dal Congresso. Le condizioni del trattato, dicono a Pietroburgo, potranno essere benissimo discusse al Congresso, e la Russia renderà giustizia, senza dubbio, a tutti gli argomenti che mireranno a produrre una conciliazione, ma non è disposta a tener conto, prima ancora che si raduni il Congresso, di tutti gli avvertimenti comminatori che le vengono indirizzati. Procedendo in tal guisa l'Inghilterra non otterrà che un solo risultato: [illegible] la riunione del Congresso.

La *République Française* pubblica il seguente telegramma da Berlino, 19 marzo, di sera:

" Stando alle informazioni che si ricevono da Londra e Vienna, lord Derby ha chiesto direttamente al principe Gortschakoff una dichiarazione categorica su questi due punti: 1° Il trattato di Santo Stefano sarà sottoposto al Congresso nella sua integrità? 2° Sarà l'unanimità, o la semplice maggioranza che deciderà delle quistioni?

" Finora fu, a quanto si dice, il conte Andrassy, il quale, nella sua qualità di promotore del Congresso, negoziava con Pietroburgo per conto del gabinetto di Londra. Oggi, se le notizie che corrono sono esatte, la Russia e l'Inghilterra si trovano l'una di fronte all'altra, e la sorte del Congresso dipende da un sì o da un no. „

Rispondendo ad una interpellanza del signor Szedenyi, nella Delegazione ungherese, il conte Andrassy ha detto che il gabinetto di Pietroburgo ha dichiarato formalmente che tutti gli articoli del trattato di pace sarebbero comunicati prima del Congresso alle potenze, e che per conseguenza ognuna di esse sarà posta nel caso di segnalare i punti che a suo avviso toccano gli interessi europei. Egli, il conte Andrassy, esser lusingato ed onorato della fiducia che gli dimostra il principe di Bismarck. Quando il principe ha parlato dei *beati possidentes*, non aver detto che ciò che poteva dire nel momento in cui annunziava l'intenzione di offrire un'onesta mediazione, ed in quel momento non aver esso potuto pronunciarsi in favore di una potenza qualsiasi, e che da altro canto non gli sarebbe stato possibile di accettare la presidenza del Congresso se questo Congresso fosse stato chiamato semplicemente a registrare le condizioni di pace passate allo stato di fatti acquisiti. Non solo, conchiuse il conte Andrassy, le mie relazioni personali col principe di Bismarck, ma anche le relazioni fra l'Austria-Ungheria e la Germania non hanno mai cessato di essere il più possibile cordiali e sicure, ed io spero che continueranno ad essere tali anche in avvenire.

Al Parlamento inglese è stata comunicata una parte della corrispondenza diplomatica concernente la Grecia.

Un dispaccio del ministro degli esteri di Grecia, signor Delyanni, al signor Gennadius, rappresentante greco a Londra, in data 23 febbraio, ripete formalmente la domanda della Grecia di avere un posto al Congresso. Il dispaccio dice che non è un diritto di protezione che la libera Grecia vorrebbe rivendicare sui greci dell'impero ottomano. Il regno ellenico divide solo l'interesse di cui l'Europa cristiana ha dato prova per gli elleni schiavi. Fortunatamente per le popolazioni greche, prosegue il dispaccio, i gabinetti europei sembrano disposti ad occuparsi del miglioramento definitivo della loro sorte; non sarebbe quindi equo e ragionevole di accordare un posto nel Congresso al regno ellenico per ispiegarvi i diritti, le lotte, le sofferenze e le aspirazioni di queste popolazioni?

Un dispaccio di lord Derby al signor Gennadius dice che è giusto che la Grecia sia rappresentata e che comunicherà questa sua idea alle altre potenze.

Scrivono da Odessa alla *Politische Correspondenz* che malgrado le grida di giubilo per le vittorie che echeggiano nel rimanente della Russia, si è molto inquieti alle coste del Mar Nero sulla sorte avvenire. Motivo di tali inquietudini sono gli armamenti ed i preparativi spinti colla massima attività in tutte le località più esposte del litorale del Mar Nero. Si lavora presentemente più di prima e durante la guerra a fortificare le coste. A Nicolajew regna un grande movimento negli arsenali del governo. Tutte le navi disponibili vengono armate; si prepara un certo numero di lancia torpedini di diversi sistemi e costruzioni ed alcune *popwka* (corazzate circolari). In Crimea si procede in fretta all'armamento di batterie da costa. Il reclutamento continua con tutto il vigore, e si aspetta una parte dell'esercito dell'Asia che deve essere trasportato alla costa settentrionale del Mar Nero per la via di Batum. Grandi depositi di carbone vengono stabiliti in parecchi punti ed i grandi esportatori si mostrano premurosi di trasportare altrove i magazzini di merci, come se temessero di essere sorpresi dagli avvenimenti.

Un telegramma da Bukarest all'*Havas* dice che la voce che la Russia abbia denunziato la convenzione conchiusa il 16 aprile colla Rumenia, e che non si considera più vincolata dalla medesima, è affatto priva di fondamento.

Una parte delle truppe rumene che tornano dal Danubio è inviata di guarnigione, come prima della guerra, nelle principali città della Rumenia, compresa la Bessarabia.

I trofei toccati alla Rumenia nella presa di Plewna, e che si dicevano sequestrati dai russi, giungeranno a Bukarest fra pochi giorni.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, parlando delle voci che corrono e delle varie versioni che girano relativamente ad una modificazione ministeriale in Prussia, dice che la sola cosa da considerarsi come certa è che la dimissione del signor Camphausen è stata accettata. In quanto al ministero dell'interno non conviene dimenticare, aggiunge il giornale in discorso, che solo nella seconda metà d'aprile potrà esser quistione di provvedere definitivamente un titolare per quel dipartimento, poichè soltanto a quell'epoca spira il congedo del conte di Eulenburg.

Secondo le voci che corrono a Berlino il governo avrebbe in mente di togliere la divisione delle strade ferrate al ministero del commercio e di formare un ministero speciale delle strade ferrate prussiane. Non sarebbe quindi impossibile che prossimamente e come bilancio suppletivo, il governo presentasse alla Dieta prussiana una proposta di legge in questo senso.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 21. — Il *Times* ha da Vienna, in data del 20:

« Il testo ufficiale del trattato di pace è conforme alla versione diggià conosciuta. Gl'ingrandimenti del Montenegro e della Serbia sono maggiori di quelli che furono annunziati. »

Il *Daily Telegraph* ha da Vienna:

« La Russia sta per indirizzare alle potenze una comunicazione, nella quale riconoscerà il diritto ad ogni potenza individualmente di domandare la discussione di una clausola qualsiasi del trattato, ma riservandosi il diritto di ricusare di sottoporre la clausola alla sanzione del Congresso, se anche la maggioranza lo domandasse.»

Lo stesso giornale ha da Santo Stefano che il granduca Nicolò rinunziò all'idea di imbarcare le truppe a Buyukderé, avendo Layard dichiarato che in tal caso la flotta inglese entrerebbe nel Bosforo.

Gibilterra, 20. — È giunto il postale *Bourgogne*, della Società generale francese, proveniente dalla Plata e dal Brasile, e diretto per Marsiglia e l'Italia.

Il vapore *France*, della Società generale francese, ha passato lo stretto, diretto per la Plata.

S. Vincenzo, 21. — È partito per Marsiglia e Genova il postale *Nord America*, della Società Lavarello.

Atene, 21. — Le trattative fra Hobart pascià e il governo provvisorio della Tessaglia fallirono perchè gl'insorti domandano prima di tutto l'unione della Tessaglia alla Grecia.

Washington, 21. — Nella Commissione finanziaria del Senato, Sherman dichiarò che, lasciando in circolazione i 300 milioni di dollari in greenbacks, coi 90 milioni in oro e in argento attualmente incassati e col prodotto mensile previsto risultante dalla vendita delle obbligazioni del Tesoro, si potrebbero riprendere i pagamenti in effettivo nel gennaio 1879.

Versailles, 21. — La Camera approvò tutto il bilancio dell'entrata alla quasi unanimità.

Il Senato approvò i bilanci dell'interno e della guerra.

Vienna, 21. — La Delegazione austriaca, per appello nominale, votò con 39 voti contro 20 il credito di 60 milioni, secondo la proposta della maggioranza della Commissione.

Pietroburgo, 21. — Fu pubblicato il testo ufficiale del trattato di pace, il quale è conforme al sunto dato dalla *Gazzetta di Colonia* dell'8 corrente. Gli stretti resteranno aperti in tempo di guerra e di pace alle navi mercantili neutrali. L'indennità di guerra ascende a 1410 milioni di rubli, dei quali 1100 sono pagati colla cessione dei territori e 310 in effettivo.

Filadelfia, 21. — La Russia fa segretamente grandi compere di materiale da guerra negli Stati Uniti.

Londra, 21 — *Camera dei Comuni* — Northcote, rispondendo a Williams, dice che quattro corazzate si trovano nel golfo di Ismid, due a Gallipoli e sette più piccole nel mare di Marmara e nelle bocche di Sulina. Egli non vede alcun motivo di non mantenere la flotta nel mare di Marmara, e soggiunge che il governo sta spiando il momento favorevole per far cessare l'insurrezione nelle provincie greche della Turchia, ma che non si è offerta ancora l'occasione.

Smith conferma la compera della corazzata brasiliana *Independencia.*

Camera dei Lordi — Lord Derby dice che il governo non ha domandato come una condizione *sine qua non* l'ammissione della Grecia al Congresso sul piede dei firmatari del trattato di Parigi, ma che soltanto la Grecia sia ammessa a far conoscere le sue vedute e i suoi reclami. Egli soggiunge che, riguardo alla comunicazione del testo integrale del trattato di pace, ciò che l'Inghilterra domanda si è che tutti gli articoli siano sottoposti al Congresso per essere esaminati e discussi puramente e semplicemente. La risposta della Russia non è ancora giunta, ma siccome la domanda è ragionevole e moderata, se la risposta fosse negativa la riunione del Congresso sarebbe inutile.

Lord Stratheden dice che sarebbero opportune alcune precauzioni prima che l'Inghilterra entrasse nel Congresso e vorrebbe che si estendessero le misure della mobilitazione.

Lord Derby risponde che i preparativi militari consigliati da Stratheden sono fatti da lungo tempo, ma che esistono evidentemente delle ragioni, le quali impediscono di spedire la flotta inglese nel Mar Nero; egli soggiunge che spera di ricevere sabato il testo ufficiale del trattato di Santo Stefano e che lo comunicherà immediatamente al Parlamento.

R. ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
IN MODENA

Programma *pel concorso ai premi d'onore dell'anno* 1877.

I premi che annualmente si distribuiscono dalla R. Accademia sono distinti in tre classi.

La prima comprende un solo premio della somma d'italiane lire 1200, da conferirsi all'autore d'una *composizione drammatica*, d'indole e d'argomento qualsivoglia, ma acconcia alla pubblica rappresentazione, e tale che, indirizzata a scopo di moralità, muova il popolo a virtù col mezzo del diletto.

La seconda classe comprende due premi della complessiva somma d'italiane lire 1000, da distribuirsi in parti eguali agli autori di due *Memorie* o *Dissertazioni* sopra temi *morali-politici* proposti dalla R. Accademia, e che dalla medesima saranno riconosciute degne della corona.

La terza classe finalmente comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 800, da distribuirsi in quote eguali a due tra gl'inventori di qualche *nuovo e vantaggioso metodo di agricoltura* debitamente dichiarato, o di qualche *perfezionamento di un'arte qualsiasi propriamente detta.*

La R. Accademia pertanto, col mezzo della Direzione Centrale, scelse i due temi *morali politici* qui sotto notati pel *concorso* del corrente anno 1877-78: il primo de' quali si ripropone in quest'anno, essendo mancato di concorrenti nel precedente *concorso* 1876-77.

« I. — Delle tendenze dei maggiori centri di popolazione ad ap-
« propriarsi le istituzioni che sono vita e decoro dei centri minori;
« dei pericoli e dei danni che ne risultano negli ordini morale, po-
« litico ed economico, e dei rimedi. »

« II. — Indicare le istituzioni di pubblica beneficenza che più
« non servano allo scopo pel quale furono fondate, e i modi e i tem-
« peramenti da adoperarsi per rivolgerle all'utilità presente e per
« non distogliere gli animi da ulteriori elargizioni. »

Il *concorso* è aperto a' dotti italiani ed esteri, riguardo ai premi della 1ª e della 2ª classe; ma riguardo ai premi della 3ª classe viene limitato agli abitanti delle provincie di Modena e di Reggio: ai quali altresì rammentasi, che i nuovi metodi di agricoltura, che avranno a proporre, si vogliono applicabili all'agricoltura usata nelle provincie stesse.

Gli scritti spettanti a' premi della prima classe devono essere in lingua italiana; quelli della seconda possono essere anche nella latina: i primi possono, i secondi debbono, essere anonimi e contrassegnati da un motto. Questi anonimi componimenti saranno accompagnati da scheda o lettera suggellata, portante al di fuori il motto medesimo e al di dentro il nome, cognome, patria e domicilio dell'autore; dovendosi poi anche evitare negli scritti stessi qualunque indizio che possa far conoscere l'autore medesimo.

Tutti i componimenti inviati al *concorso* dovranno essere inediti, e chiaramente e nitidamente scritti, altrimenti non saranno presi in esame. E si spediranno, franchi di porto, al più tardi entro il 31 ottobre 1878 (termine di rigore) col seguente indirizzo: *Al Presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.* Dalla Presidenza poi verranno trasmessi alle rispettive Commissioni elette a giudicarli.

Gli agricoltori e gli artisti che intendano di aspirare al *concorso* dovranno avere entro il predetto termine presentato, quanto agli agricoltori, la descrizione succinta ed esatta del loro ritrovato, con [illegible] riferirsi, affinchè l'Accademia possa poi procedere alle verificazioni che fossero opportune; e quanto agli artisti, i loro lavori nel luogo che verrà designato dall'Accademia per esaminarli e quindi giudicarli. Sì gli uni che gli altri, amando rimanere occulti, non avrebbero che a regolarsi in modo consimile a quello de' concorrenti a' premi delle altre due classi.

Quanto ai componimenti drammatici (commedia, tragedia, o dramma), nel valutare il merito dei medesimi si guarderà ai loro pregi artistici e allo scopo morale.

Le condizioni richieste per l'ammissione al *concorso* dei temi drammatici sono le seguenti:

1° Che il componimento non sia stato rappresentato, e non abbia conseguito altro premio.

2° Che l'autore, serbando l'anonimo, o facendosi conoscere, faccia recitare la sua produzione in uno dei pubblici teatri di Modena, entro l'anno del *concorso*; avvisando in ogni caso il Presidente dell'Accademia, otto giorni prima della rappresentazione, del giorno fissato per la medesima, onde la Commissione giudicatrice possa intervenirvi.

3° Che entro otto giorni dalla recita si consegni dall'autore, o da chi per lui, il manoscritto alla Presidenza dell'Accademia.

Il voto ragionato della Commissione giudicante verrà notificato dal Presidente all'autore se favorevole, ed anche se sfavorevole, quando l'autore ne faccia domanda.

Le schede delle produzioni riconosciute meritevoli del *premio* o dell'*accessit* saranno colle dovute formalità subito aperte; le altre saranno conservate nella loro integrità per un anno, allo scopo di potere all'uopo verificare l'identità degli autori che chiedessero la restituzione delle produzioni presentate: scorso il qual termine, le schede delle memorie non richieste saranno date alle fiamme.

Quegli autori poi che bramassero ricuperare i loro manoscritti, dovranno destinare persona in Modena che li rappresenti, per giustificare l'identità delle produzioni colla esibizione del motto che le accompagna, e rilasciarne ricevuta.

A spese dell'Accademia saranno impressi i componimenti premiati; a parte quelli della prima classe, nelle *Memorie* accademiche quelli della seconda: e d'un conveniente numero d'esemplari saranno presentati gli autori. L'onore della stampa potrà, a giudizio della Direzione Centrale, essere conferito eziandio agli scritti riconosciuti meritevoli dell'*accessit*, sempre che gli autori ne esprimano il desiderio.

Modena, 19 dicembre 1877.

Il Presidente GIUSEPPE CAMPORI. — *Il Segretario Generale* PIETRO BORTOLOTTI.

NOTIZIE DIVERSE

Beneficenza. — Leggiamo nella *Gazzetta di Genova* del 20 che il signor Carlo Bucchetti, onesto negoziante, morto il 13 corrente in quella città, si ricordò degli Istituti pii di Genova, e che, con disposizioni rogate dal notaro Besio, legò lire 1000 all'Asilo dei lattanti; lire 1000 agli Asili infantili; lire 1000 all'Albergo dei poveri; lire 1000 al Ricovero di mendicità di Paverano, e lire 1000 ai civici Ospedali.

Il traforo del Gottardo. — Secondo il rapporto presentato dal Dipartimento delle ferrovie, lo stato dei lavori di traforo al gran tunnel del Gottardo era alla fine di febbraio, comparato con quello alla fine del mese antecedente, il seguente:

	Progresso complessivo alla fine di	
	gennaio — Metri	*febbraio* — Metri
Galleria di direzione	9789.2	9904.4
Allargamento della stessa	8721.8	8962.5
Calotta	6125.9	6293
Strozzo	4838.9	5008.5
Vôlta	6211.8	6463.8
Piedritti	4629.1	4771.3
Tunnel finito con canale e niccie	3795.4	3934

— Nella settimana decorsa, scrive la *Gazzetta Ticinese* del 20, il progresso dei lavori del traforo del Gottardo fu di metri 19 30 dalla parte di Gœschenen e di metri 2 50 dalla parte di Airolo. Totale, metri 21 80. Media quotidiana, metri 3 e 11 centimetri.

Notizie del Giappone. — All'*Osservatore triestino* del 16 scrivono dal Giappone:

Sembra ormai certo che fra breve avremo occasione di vedere nelle nostre acque un bastimento da guerra giapponese. La corvetta a elice « Seiki-kan » di 850 tonnellate a 5 cannoni, comandata dal capitano T. Inouye, è già partita per l'Europa, con un equipaggio esclusivamente giapponese. — Un altro bastimento giapponese a elice, il « Tonkuba-kan » è partito nello stesso tempo per l'Australia. Anche questo bastimento ha un equipaggio giapponese, la portata di 1032 tonnellate ed è armato con 12 cannoni. Il nome del comandante è Matamura. Bisogna pur render giustizia ai giapponesi che in una decina di anni fecero molti progressi nella marina ad onta della forte opposizione nel paese e di una terribile guerra civile. Un eguale progresso risulta pure dal rapporto del maestro generale delle poste giapponesi sulle rendite di questo dipartimento nei 12 mesi che ebbero termine nel giugno dell'anno passato. Queste rendite aumentarono nel corso di un anno a 102,643 yen, cioè di oltre 17,2 per cento, mentre le spese non erano aumentate che di 11,4 per cento. Furono spedite mediante la posta non meno di 22,659,784 lettere, 606,354 carte di corrispondenza e

7,372,536 gazzette. Chi avrebbe mai creduto a tali risultati 20 anni fa! Il numero degli uffizi postali in tutto il Giappone è di 3744, e recentemente fu stabilito anche un uffizio postale giapponese a Fusanpo, in Corea, di modo che il Giappone ha il merito di avere creato comunicazioni regolari con questo paese lontano ed isolato, il quale 10 anni fa poteva dirsi ancora un paese incognito per le altre nazioni. In quanto alle lettere, il numero di quelle che non poterono essere recapitate in causa di indirizzi illeggibili, ecc., fu di 43,550. Il numero delle lettere perse nel corso della trasmissione e della consegna non ascese che a 31.

Tutti questi risultati tornano per certo ad onore della organizzazione postale nel Giappone, istituita da pochi anni a questa parte. Il numero degli assegni postali ascese a 247,405, col valore di 4,288,948 yen (un aumento di 15,5 per cento in confronto dell'anno precedente). Il numero dei depositi nelle Casse di risparmio era aumentato in quell'anno, sebbene fosse un periodo di guerra civile e di disordini, di 44,3 per cento. Gli effetti del progresso generale si scorgono anche dalla circostanza, che nella zecca di Osaka alla fine del febbraio non si trovavano più che due impiegati esteri; gli altri erano tutti giapponesi.

Le isole di Bonin sono state incorporate formalmente al Giappone, e vi fu installato un tribunale giapponese. Vi si trovano 5 impiegati giapponesi e 4 guardie di polizia. A Yokohama è stato già aperto il nuovo consolato chinese e tutte le querele fra i chinesi non saranno in avvenire giudicate dai tribunali giapponesi, ma dal consolato chinese. I negozianti giapponesi della capitale, Tokio, decisero di istituire una Camera di commercio; anche questo è un passo dal quale ne risulterà grande utilità per il commercio. Sembra che il governo chinese, il quale aveva certe pretese sulle isole di Lin-cin, che gli pagavano un annuo tributo, non si opponga più all'annessione di esse al Giappone, giacchè il governo giapponese vi manda un distaccamento d'infanteria per occuparle militarmente. Si parla d'una revisione del Codice giapponese, colla quale saranno aboliti anche certi privilegi di cui godevano fino adesso alcune classi della popolazione.

La popolazione e le grandi città della Sassonia. — Si sa che la Sassonia, che oggidì è popolata non meno del Belgio, è uno dei paesi di Europa in cui l'accrescimento del numero degli abitanti è maggiormente rapido.

Nel 1834 il regno di Sassonia contava 1,595,668 abitanti; nel 1861 ne contava 2,225,240; nel 1864 ne contava 2,237,192; nel 1867 ne contava 2,423,586; e nel 1871 ne contava 2,556,244.

Nel 1875, secondo quanto scrive l'*Ausallen Weltthsilen*, la popolazione del regno di Sassonia era di 2,760,586 abitanti, lo che equivale a dire che dal 1871 al 1875 la popolazione era andata annualmente aumentando del 2 per cento.

In Sassonia l'aumento della popolazione non è dovuto soltanto al maggior numero delle nascite in confronto ai decessi, ma altresì alla crescente immigrazione, poichè, siccome la Sassonia è uno dei più attivi paesi manifatturieri dell'universo, le sue città vanno ingrandendo ancora più presto che non aumenti la sua popolazione.

Le più grandi città della Sassonia sono queste tre: Dresda, la capitale; Lipsia, la città commerciale; Chemnitz, la città industriale.

Ecco ora quale fu, nel periodo dal 1834 al 1875, l'aumento verificatosi nella popolazione di quelle tre grandi città:

Dresda aveva 66,000 abitanti nel 1834; 128,000 nel 1861; 146,000 nel 1864; 156,000 nel 1867; 177,000 nel 1871 e 197,000 nel 1875.

Lipsia aveva 45,000 abitanti nel 1834, 78,000 nel 1861, 85,000 nel 1864, 91,000 nel 1867, 107,000 nel 1871 e 127,000 nel 1875.

Chemnitz aveva 21,000 abitanti nel 1834, 46,000 nel 1861, 55,000 nel 1864, 59,000 nel 1867, 68,000 nel 1871, e 78,000 ne 1875.

Le tre città anzidette hanno dei sobborghi che ne fanno realmente parte, e che si debbono tenere a calcolo, se si vuole dare il totale esatto della loro popolazione rispettiva.

Di quei sobborghi, Dresda ne ha 30, Lipsia 23 e Chemnitz 18.

La popolazione di Dresda e dei suoi sobborghi nel 1871 era di 204,000 e nel 1875 di 244,000 abitanti, lo che equivale a dire che l'aumento annuo fu del 4 87 per 100;

Lipsia, che compresi i sobborghi aveva nel 1871 una popolazione di 173,000 anime, nel 1875 la vide salire a 213,000 abitanti, grazie ad un aumento annuo del 5 79 per 100;

Chemnitz poi, insieme a'suoi sobborghi, nel 1871 aveva una popolazione di 98,000 abitanti, che, stante un aumento annuo del 4 05 per 100, salì a 114,000 abitanti nel 1875.

Una verga di acciaio. — La settimana decorsa, scrive il *Journal Officiel* del 17, al Creusot venne fusa una verga di acciaio del peso di 90,000 chilogrammi.

Quella operazione riuscì benissimo ed incoraggiò il signor Schneider a prepararsi a fondere una verga di acciaio di 125,000 chilogrammi, vale a dire che peserà una volta e mezza di più della più grossa verga di acciaio che sia mai stata fusa nei laboratori metallurgici del signor Krupp.

Il yacht del re di Siam. — Il *Times* annunzia che il *Vesatri*, grazioso yacht a vapore, è stato costruito dai signori Day, Summers e C^a^, di Southampton, sotto gli ordini del signor D. K. Mason, console generale del re di Siam.

Le prove di velocità già fatte dimostrarono che il *Vesatri* può filare 10 nodi e mezzo all'ora mercè il solo vapore, e 13 nodi all'ora se insieme al vapore si adoperano pure le vele.

Gli appartamenti di S. M. a bordo del *Vesatri* consistono in una spaziosa sala da pranzo, in una [illegible] da letto, in una sala da bagno con tinozza in marmo, in un magnifico salottino per le mogli di S. M., ed in una sala da bagno ed in una cabina per le loro cameriere.

Anche i paggi di servizio presso S. M. avranno una cabina che comunicherà con gli appartamenti reali mediante campanelli pneumatici. Accanto alla cabina dei paggi vi sarà una vasta dispensa che conterrà pure una cassa per conservare il ghiaccio.

Un cannone Whitworth da sei libbre trovasi sul davanti della nave, la cui sala d'armi contiene una serie completa di fucili Martini-Enri, di Tomahawks, di coltelli da caccia e di ascie da abbordaggio.

Il *Vesatri* partirà fra breve da Southampton per Bangkok, seguendo la via del Canale di Suez.

Il cantiere di Danzica. — La *Kölnische Zeitung* contiene i seguenti ragguagli sui lavori che dal 1874 si stanno compiendo nel cantiere di Danzica, il più antico della Germania.

Oltre al *dock* galleggiante, vengono costruiti 3 scali di alaggio, che per la prima volta sono adottati nei cantieri tedeschi. Quello centrale si presterà a riparare navi di 6600 tonnellate, e gli altri due basteranno per le navi di 3300 tonnellate.

Il *dock* galleggiante misurerà 98 metri di lunghezza, 34 di larghezza e 14 di altezza. Con opportune ed ingegnose disposizioni si possono con esso sollevare dall'acqua, nello spazio di 4 ore, navi di 7300 tonnellate con tutto il loro armamento, per essere esaminate in caso di sofferte avarie. Questo *dock* sarebbe troppo angusto per tre sole delle attuali fregate corazzate, cioè il *Re Guglielmo*, l'*Imperatore* e la *Germania*.

Nello scorso autunno fu varata in questo cantiere la corvetta *Moltke*, e presentemente trovansi in esso in costruzione la corvetta destinata a rimpiazzare la *Hertha*, ed un'altra cannoniera.

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 21 marzo 1878 (ore 16 42).

Venti freschi del primo quadrante e mare assai agitato sull'Adriatico; scirocco fresco a Rimini e ad Ancona. Mediterraneo agitato soltanto a Livorno. Cielo generalmente sereno o sparso di nubi. Coperto soltanto a Procida. Pressioni aumentate in media di 4 mm.; pioggia e neve e maestrale forte nel nord della Gran Bretagna; neve anche ad Hermanstadt. Tramontana quasi forte a Lesina. Nel periodo decorso pioggia sul basso Adriatico e a Messina. Burrasche con scariche elettriche a Torre Miletto e a Palascia. La notte passata vento forte e fortissimo di levante a Po di Primaro. Continua la prevalenza del tempo buono con venti variabili.

Osservatorio del Collegio Romano — 21 marzo 1878.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	765,3	766,1	765,7	766,5
Termomet. esterno (centigrado)	5,6	13,5	13,2	8,3
Umidità relativa...	75	51	53	75
Umidità assoluta...	5,14	5,86	6,04	6,17
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0	S. 18	S. 17	S. 5
Stato del cielo.......	8. cirro-cumuli	9. quasi coperto	6. cirro-cumuli	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 14,4 C. = 11,5 R. | Minimo = 4,3 C. = 3,4 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 22 marzo 1878.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1878	—	—	78 55	78 50	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	47 —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1878	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	85 70
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	85 15
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	85 20
Prestito Nazionale	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	1° semestre 1878	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	850 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1878	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2012 —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	1225 —	1220 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale *	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	438 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	415 —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	683 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	109 15	108 90	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 42	27 37	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 92	21 90	— —
Sconto di Banca	5 0/0	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 - 1° semestre 1878: 80 70 cont.

Banca Romana 1220.

* Ex-dividendo.

Il Sindaco A. PIERI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI MILANO (3ª)

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano occorrente ai panifici militari di Milano, Novara e Vercelli per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 28 marzo corr., all'ora una pomeridiana, e nella Direzione suddetta, situata in via Brera, n. 15, cortile 5°, piano 2°, avanti al signor direttore, col mezzo dei pubblici incanti a partiti segreti, si procederà nuovamente allo appalto di una tale provvista, divisa come segue:

INDICAZIONE dei magazzini pei quali la provvista deve servire ed in cui deve essere versata	GRANO DA PROVVEDERE		Numero dei lotti	Quantità caduun lotto quintali	Rate di consegna	SOMMA per cauzione di ciascun lotto	TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA
	Qualità	Quantità totale quintali					
1	2	3	4	5	6	7	8
Milano	Nostrale	7200	24	300	3	600	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Novara	Id.	1800	6	300	3	600	
Vercelli	Id.	1800	6	300	3	600	

Il frumento dovrà essere nostrale, del raccolto dell'annata 1877, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro e della qualità conforme al campione visibile presso la Direzione suddetta.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra, i quali sono visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato Militare del Regno.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Milano, oppure in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni di Commissariato Militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare partiti.

Tali depositi verranno, pei deliberatari, convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gli incanti.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

La provvista riflettendo tre panifici distinti, i partiti degli offerenti dovranno essere pure presentati distintamente per panificio ed estesi in carta filigranata e bollata da lira una, debitamente firmati ed in pieghi suggellati.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte a qualunque Direzione di Commissariato Militare del Regno. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'asta, e sieno corredate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, oppure consti ufficialmente che il medesimo venne effettuato.

Le offerte condizionate non saranno accettate.

Il deliberamento dei lotti d'impresa seguirà lotto per lotto a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

A termine dell'articolo 88 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato si avverte che in questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che una sola offerta, purchè accettabile.

Nell'interesse del servizio venne ridotto a giorni 5, decorrendi dall'ora una pomeridiana (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento, il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo.

Le spese tutte di pubblicazioni, di affissioni, di inserzione di avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro secondo le leggi vigenti, sono a carico del deliberatario.

Milano, 18 marzo 1878.

Per detta Direzione

1314 *Il Capitano Commissario:* BALLADORE.

Istanza per deputa di perito.

Onorevole sig. Presidente del R. Tribunale civile e correzionale di Roma.

In seguito del precetto immobiliare trasmesso il 6 febbraio 1878 per ministero dell'usciere Vespasiani al signor Luigi Cecchini, domiciliato in Roma, via Ripetta, n. 96, il sottoscritto procuratore del sig. Gaetano Morichelli, quale amministratore del patrimonio del fu Francesco Cecchini, domiciliato in Roma ed elettivamente via Teatro Pace, n. 23, presso il suo procuratore, fa istanza per la deputa di un perito che stimi i fondi esecutati, ossia una casa posta in Roma via del Biscione, nn. 8, 9, 10; un fabbricato posto nel territorio di Monterotondo sulla via Salara, ad uso di osteria, detto delle Cappannelle, con prati annessi; due grotte poste in Roma, in Testaccio, al vicolo della Serpe, nn. 22, 23, con i rispettivi tinelli, dei quali fondi si procederà in seguito alla vendita giudiziale.

1317 Giulio Strampelli proc.

REGIA PRETURA
del mandamento di Frascati.

Si rende noto che con atto del 25 febbraio prossimo scorso i signori Mayer Giuseppe e Maria hanno dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata dal loro padre Barnaba Mayer decesso in Frascati nel 20 dicembre 1877.

Frascati, dalla cancelleria della suddetta Pretura, li 9 marzo 1878.

1290 Il canc. Pollini.

AVVISO.

La signora Luisa Coja del fu Carlo, possidente, nata e domiciliata in Roccagorga, circondario di Frosinone, nel giorno 24 febbraio 1878 dichiarava di accettare, col beneficio dell'inventario, la eredità del suo marito dott. Ercole Moroni, mancato ai vivi in Roccagorga il giorno 15 ottobre 1877.

Dalla cancelleria della Pretura di Piperno, li 8 marzo 1878.

1268 A. Cricchi canc.

BANCO DI NAPOLI — Sede di Firenze

Il signor Cesare Martelli ha dichiarato di aver perduta la cartella di pegno di n. 5 titoli del Prestito Nazionale della complessiva somma, valore nominale, di lire 5000, fatto in questa Cassa nel giorno 30 ottobre 1877, e ne ha chiesto il duplicato previa garanzia.

Si diffida chiunque ritenga detta cartella, o crede di avere dritto su di essa, farne consapevole la Direzione del Banco di Napoli, Sede di Firenze, entro un mese da oggi, poichè spirato questo termine sarà dato il duplicato di detta cartella al richiedente a norma dei regolamenti.

Firenze, 19 marzo 1878.

1302 *Il Segretario Capo:* A. GUGLIELMI.

AVVISO.

Per ogni effetto che di ragione si deduce a pubblica notizia che con scrittura del 16 corrente mese (registrata a Roma il 19 successivo al n. 2584) venne tra i signori Giacinto Asinari, Innocenzo Artero e Giovanni Campero sciolta la Società tra di essi contratta colla precedente scrittura del 28 febbraio 1875 (registrata a Roma il 10 marzo successivo al n. 4342) per l'esercizio in questa capitale dell'arte tipografica sotto la ragion sociale Artero e C.i, salva la liquidazione a cui procederà il signor Artero.

Roma, addì 20 marzo 1878.

1328 Innocenzo Artero.

Bando per vendita giudiziale
di stabili.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza dei signori Eugenio, Giuseppe ed Anna Maria De Santis in persona del loro genitore sig. Gaudenzio De Santis, tutti domiciliati elettivamente in Roma presso il procuratore sig. Pietro Rusca,

In danno dei signori Domenico e Pietro Rossi, domiciliati in Bracciano,

Avanti la 2ª sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del 29 aprile 1878 si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo:

Terreno pascolivo e vitato, sito nel territorio di Bracciano, vocabolo Cappuccini o la Cupa e Cartiere, segnato nel catasto di Bracciano coi numeri di mappa 835, 826, ed annesso fabbricato portante i numeri di mappa 836, 839.

La vendita si farà in un solo lotto e l'incanto si aprirà sul prezzo di lire 2985. La deliberazione avrà luogo a favore del maggiore offerente.

Roma, 20 marzo 1878.

1305 Garbarino Michele usciere.

SURROGAZIONE
di cauzione con svincolo.

(1ª *pubblicazione*)

In base agli articoli 17, 137, 39 e 38, della legge notarile 25 luglio 1875, il sottoscritto ha presentato alla cancelleria del R. tribunale civile e correzionale di Lodi la domanda diretta ad ottenere che venga svincolata la cauzione del di lui esercizio notarile costituita col deposito di lire 3400 presso la cessata Cassa del Monte Lombardo li 18 marzo 1861, e che venga riconosciuta idonea la rendita di lire 100 portata dal certificato del Debito Pubblico di questo Regno n. 633068, a lui intestato ed annotato di vincolo ipotecario a cauzione dell'esercizio stesso.

Casalpusterlengo, 16 marzo 1878.

1295 Dott. Gio. Battista Ferrari not. residente in Casalpusterlengo.

NOTIFICA
a forma dell'art. 141 del Codice di procedura civile.

Instante la Ditta A. Anfossi e Compagnia, rappresentata dal signor Antonio Anfossi e domiciliata in via dell'Impresa, n. 11,

Io sottoscritto Pio Alessi usciere al tribunale di commercio ho, per ogni effetto che di ragione, notificato, secondo le forme dell'articolo 141 del succitato Codice, al signor Luigi Ricchini, commerciante in questa città, in oggi di domicilio, residenza e dimora ignoti, il ricorso dell'istante in data 17 corrente mese, col relativo decreto del signor presidente del tribunale di Commercio di questa città del giorno successivo, col quale, in conformità degli articoli 192 del Codice di commercio e 629 e seguenti di quello di procedura civile, venne ordinata la vendita per via di pubblico incanto di una macchina tipografica detta il Progresso n. 5, di una pressa a percussione, di undici barili d'inchiostro per tipografia n. 12 di chilogrammi venticinque caduno, non che di altri quattro barili pure d'inchiostro di chilogrammi cinquanta caduno, stati dal Ricchini dati in pegno alla Ditta istante, come dalla scrittura del 3 agosto 1877, da seguire la detta vendita nel luogo ove sono le dette merci depositate nel giorno 18 del prossimo aprile, ore dieci antimeridiane, previa stima da eseguirsi a norma di legge dal perito signor Innocenzo Artero, con delega agli atti relativi del cancelliere dello stesso tribunale di Commercio.

Roma, addì 22 marzo 1878.

1343 Pio Alessi usciere.

AVVISO.

Anna Maria Bianconi, dimorante in Sonnino, nel giorno 1° febbraio 1878 dichiarava di accettare col beneficio dell'inventario la eredità del fu suo marito Antonio Maria Diamanti, mancato ai vivi in Sonnino, circondario di Frosinone, il giorno 2 novembre 1877.

Dalla cancelleria della Pretura di Piperno, oggi 8 marzo 1878.

1267 A. Cricchi canc.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

Fornitura degli oggetti di vestiario e piccolo corredo per le guardie di Pubblica Sicurezza della provincia di Roma e per gli allievi guardie.

Avviso d'incanto definitivo.

I prezzi ai quali, nell'incanto del giorno 4 del mese corrente, furono provvisoriamente aggiudicate le forniture degli oggetti di vestiario e piccolo corredo, descritti nelle tabelle che seguono, per le guardie di pubblica sicurezza della provincia di Roma e per gli allievi guardie sono stati in tempo utile migliorati a termini di legge nelle proporzioni seguenti:

Il prezzo del primo lotto, sul quale era stato fatto il ribasso del 35 per cento, fu migliorato di lire cinque e centesimi cinque per cento.

Quello del secondo lotto, già diminuito del 2 20 per cento, fu migliorato di lire cinque e centesimi cinque per cento.

Quello del terzo lotto, già diminuito del 2 per cento, fu migliorato dell'otto per cento.

Dovendosi ora procedere sui detti ultimi prezzi ad un nuovo definitivo incanto, si avvisa al pubblico che il relativo esperimento si farà in questa Prefettura, avanti l'illustrissimo signor prefetto, o chi per lui, il giorno 5 del prossimo mese di aprile, alle ore 11 ant., col metodo della estinzione delle candele, in tre distinti lotti come nell'incanto precedente, e con tutte le condizioni stabilite coll'avviso del 15 febbraio ultimo scorso.

In questo nuovo esperimento si procederà all'aggiudicazione anche nel caso che si presentasse per ciascun lotto un solo offerente. In mancanza di concorrenti l'appalto delle singole forniture resterà definitivamente aggiudicato ai rispettivi offerenti del ribasso del ventesimo.

Primo lotto.

N. approssimativo degli oggetti da fornirsi nel triennio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI		Prezzo di tariffa dei singoli oggetti sul quale si apre l'incanto	IMPORTO TOTALE presuntivo pel triennio
950	Cappotti	L.	64 80	61,560 »
1125	Tuniche	»	36 75	41,343 75
1950	Pantaloni di panno	»	22 82	43,499 »
1800	Giubbe di panno	»	18 »	33,120 »
3300	Pantaloni di tela	»	4 75	15,675 »
3300	Giubbe di tela	»	4 50	14,850 »
4650	Camicie	»	4 50	20,925 »
4650	Mutande	»	3 90	18,135 »
4000	Asciugamani	»	1 15	4,600 »
600	Farsetti di lana	»	5 10	3,060 »
	Totale	L.		256,767 75

N.B. I cappotti, le tuniche, e le giubbe di panno per gli allievi guardie, che si calcola ascendere approssimativamente al numero di 600 per ciascun articolo, dovranno essere eguali a quelle delle guardie, meno il galloncino di seta bianca al colletto della tunica che sarà sostituito dalla lettera A (lotto n. 2) in argento, apposta nelle due estremità del colletto stesso. I cappotti dovranno avere al colletto la lettera A in argento come nelle tuniche. — Le giubbe di panno la lettera A in seta.

Secondo lotto.

N. approssimativo degli oggetti da fornirsi nel triennio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI		Prezzo di tariffa dei singoli oggetti sul quale si apre l'incanto	IMPORTO TOTALE presuntivo pel triennio
7200	Guanti di pelle	L.	1 60	11,520 »
3600	Cravatte	»	» 82	2,952 »
5400	Berretti	»	3 »	16,200 »
1650	Cinturini	»	5 25	8,662 50
20	Keppy da graduati	»	12 25	245 »
1125	Id. da guardie	»	9 50	10,607 50
800	Cassine	»	11 »	8,800 »
1050	Numeri in argento	»	1 56	1,688 »
950	Nappine	»	» 35	332 50
950	Stemmi con cappietto	»	» 95	902 50
2	Cordelline da maresciallo	»	54 »	108 »
10	Id. da brigadiere	»	40 »	400 »
20	Id. da sotto-brigadiere	»	25 »	500 »
350	Id. da guardia	»	9 85	3,447 50
2	Dragone da maresciallo	»	7 50	15 »
10	Id. da brigadiere	»	4 »	40 »
20	Id. da sotto-brigadiere	»	1 75	35 »
10	Galloni da brigadiere	»	5 75	57 50
20	Id. da sotto-brigadiere	»	3 20	64 »
40	Id. da appuntato	»	3 25	130 »
2	Spalline da maresciallo	»	46 »	92 »
2	Ricami da maresciallo	»	7 »	14 »
30	Galloncini in argento	»	1 90	57 »
2400	Lettere A ricamate in argento	»	1 40	3,360 »
1200	Lettere A ricamate in seta	»	» 80	960 »
	Totale	L.		71,190 »

Terzo lotto.

N. approssimativo degli oggetti da fornirsi nel triennio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI		Prezzo di tariffa dei singoli oggetti sul quale si apre l'incanto	IMPORTO TOTALE presuntivo pel triennio
1650	Stivali a doppia suola	L.	14 »	23,100 »
1650	Id. semplici	»	13 »	21,450 »
550	Rimonte di stivali	»	10 »	5,500 »
200	Mezze suole e tacchi	»	3 »	600 »
150	Stivaletti a doppia suola	»	12 »	1,800 »
100	Id. semplici	»	10 »	1,050 »
	Totale	L.		53,500 »

Roma, li 20 marzo 1878.

1341 *Il Segretario Delegato*: A. GIGLIESI.

(1ª *pubblicazione*).

BANCA BERGAMASCA DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI

Pagamento del dividendo.

Il Consiglio d'amministrazione avvisa che l'assemblea degli azionisti tenutasi il 18 corrente ha deciso di pagare il dividendo riguardante l'esercizio 1877 in ragione di lire una e centesimi cinquanta per ogni azione.

Tale pagamento verrà eseguito a partire dal 1° aprile venturo e verso consegna delle cedole n. 9 e 10:

a **Bergamo**, alla propria Sede;

a **Milano**, presso la Sede della Banca Generale.

Bergamo, 19 marzo 1878. 1321

AVVISO.

Ad istanza del signor Antonio Graziaparis, esattore comunale di Caprarola, si fa pubblicamente noto che nel giorno 15 aprile 1878, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 22 e 29 detto mese, avranno luogo nel locale della Pretura di Ronciglione le seguenti subaste, cioè:

A danno di Giuseppe ed Arcangelo Graziani, terreno vitato posto nel territorio di Caprarola, contrada Valielli, a confine i beni di Fabrizi Fabrizio, Moretti Domenico, strada, salvi, ecc., distinto in mappa sez. 1ª, nn. 1054, 2037, della superficie di tav. 4 33, valore catastale lire 259 07; prezzo lire 229 80.

A danno di Pulcinelli Luigi fu Filippo, terreno seminativo vitato posto in contrada Vasiano, distinto in mappa sez. 1ª, n. 1161 sub. 1 e 2, della quantità di tav. 5 55, pari ad are 55, cent. 50, a confine i beni di D'Amelia Francesco, Stoppini Nicola e Leali Angelo, valore catastale, lire 278 20; prezzo lire 246 46.

A danno di Marchini Giuseppe, terreno vignato posto in contrada Palombella, della quantità di tav. 2 50, pari ad are 25, distinto in mappa sez. 3ª, n. 407, a confine Borgna Giovanni e Romagnoli Maria Antonia, salvi, ecc., del valore catastale di lire 100 78; prezzo lire 89 40.

A danno di Rossi Maria fu Ambrogio, casa posta nella via Diritta, distinta in mappa sez. 1ª, col n. 318 sub. 3, del reddito imponibile di lire 60; prezzo lire 450.

A danno di Graziani Luigi, casa posta a via del Poggio, distinta in mappa sez. 1ª, n. 360 sub. 2, confinante il Demanio, Sorace Felice e fratelli, Mercantili Egidio, del reddito imponibile di lire 45; prezzo lire 337 80.

A danno di Pastorelli Geltrude, casa posta in via Diritta, distinta in mappa sez. 1ª, n. 317 sub. 3, confinante Piazza Giuseppe, Stefani Enrico e Nicolai Don Filippo, del reddito imponibile di lire 45; prezzo lire 337 80.

A danno di Sabatucci Daniele, casa posta in contrada Belvedere, distinta in mappa sez. 1ª, n. 166 sub. 2, a confine i beni di Cristoferi Francesco, Pulcinelli Pietro, salvi, ecc., del reddito imponibile di lire 15; prezzo lire 106 80.

A danno di Pulcinelli Pietro e Michele fu Giovanni, stalletta d'un vano posta in via Diritta, distinta in mappa sez. 1ª, n. 9 1|3, confinante gli eredi Trifogli Francesco, Braziches Nicola, del reddito imponibile di lire 7 50; prezzo lire 56 40.

A danno di Cristoferi Rosa del fu Pietro in Bartoloni, casa posta in via del Fossetto, distinta in mappa sez. 1ª, n. 551 sub. 4, a confine i beni di Cristoferi Giuseppe, Ruzzi Luigi, del reddito imponibile di lire 37 50; prezzo lire 281 40.

A danno di Sbarra Clementina del fu Giuseppe in Graziani, casa posta in via Diritta, distinta in mappa sez. 1ª, n. 525 sub. 3, a confine Fibravanti Giuseppe, Salvatori Giacinto, del reddito imponibile di lire 45; prezzo lire 337 80.

A danno di Pecorelli Vittoria, casa posta in contrada Prato, distinta in mappa sez. 1ª, n. 183 sub. 3, a confine Cancani Caterina, Pontuale Giuseppe e Mascagno Egidio, del reddito imponibile di lire 18 75; prezzo lire 140 40.

A danno di Topassini Vincenzo, stalla posta al vicolo del Poggio, distinta in mappa sez. 1ª, n. 364 sub. 1, a confine Passini Maddalena, Parielli Eugenio, del reddito imponibile di lire 15; prezzo lire 112 20.

A danno di Torzoli Vittoria, casa al vicolo Parielli, distinta in mappa sezione 1ª, n. 223 2/rata, a confine Bruziches Camilla, Fratoni Angelo, del reddito imponibile di lire 22 50; prezzo lire 192 60.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile. Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Caprarola, 3 marzo 1878.

1320 *L'Esattore*: ANTONIO GRAZIAPARIS.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

AVVISO D'ASTA pel giorno 2 aprile 1878.

Il pubblico è avvertito che alle ore 10 antimeridiane del giorno 2 del prossimo mese di aprile si procederà nell'ufficio provinciale di Cuneo, sito nel palazzo Prefettizio, avanti l'ill.mo sig. prefetto presidente della Deputazione provinciale di Cuneo, od un suo delegato, all'asta pubblica, col mezzo delle candele, per l'appalto delle opere murarie occorrenti pel ristauro del palazzo Prefettizio anzidetto e per l'ampliazione del medesimo, secondo il progetto compilato dallo ingegnere cav. Pietro Carrera ed approvato dal Consiglio provinciale, sotto riserva delle varianti che crederà l'Amministrazione provinciale di introdurvi.

Detto progetto è relativo capitolato d'oneri in data 27 dicembre 1877 sono visibili nella segreteria di quest'ufficio provinciale in tutti i giorni.

L'ammontare delle opere e provviste è calcolato approssimativamente nella somma di lire 140,000.

Le offerte di ribasso saranno di un tanto per cento, il cui minimo sarà fissato all'atto dell'asta stessa dalla stazione appaltante.

L'impresa è a computo ed a misura, con facoltà alla provincia di fare eseguire in via economica alcune opere speciali, e di pagarle ai prezzi di mano d'opera e provvista stabiliti nel relativo elenco.

Il cominciamento dei lavori avrà luogo appena stipulato il definitivo contratto, e dalla Direzione di essi saranno specificate all'impresa, per mezzo di memoria scritta, le opere a cui l'impresa stessa dovrà por mano immediatamente e darle compiute entro tutto il mese di ottobre del corrente anno. Entro tutto dicembre 1878 la provincia ordinerà all'impresa che il resto delle opere progettate, colle modificazioni che saranno state introdotte, sia eseguito nel 1879, od al più tardi nell'anno 1880. L'epoca della ripresa dei lavori non potrà protrarsi oltre il 1° aprile 1879 o 1880, secondo il disposto dalla provincia, ed i lavori dovranno essere compiuti entro il mese di ottobre dell'anno stesso in cui furono cominciati.

Il pagamento delle opere e provviste sarà fatto dalla Cassa speciale della provincia in rate eguali di lire 10,000, caduna a misura del progresso dei lavori, sopra dichiara dell'ingegnere direttore.

I concorrenti all'asta dovranno, prima dell'apertura della medesima, far constare della loro idoneità mediante certificati con data non anteriore di sei mesi rilasciati da un ingegnere capo degli uffici tecnici provinciali o del Genio civile in attività di servizio o dall'autore del progetto ingegnere Carrera, vidimati dallo ingegnere capo di questo ufficio tecnico provinciale, comprovante che i concorrenti hanno gerito in proprio nome imprese della stessa natura per un importo annuo non minore di lire 30,000, con piena soddisfazione dei committenti.

Fare il deposito nella Cassa provinciale a garanzia delle loro offerte della somma di lire 20,000 in numerario od in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore, calcolati al valore in corso.

Il termine dei fatali per la diminuzione non minore del vigesimo del prezzo del seguito deliberamento, è stabilito, stante l'urgenza, a giorni otto, i quali scadranno perciò al mezzodì preciso di mercoledì 10 aprile prossimo.

Tutte le spese per gli atti d'appalto, contratto e relative copie, nonchè ogni altra a ciò relativa, sono a carico dell'assuntore.

Si osserveranno nell'asta le formalità e norme prescritte dal regolamento per la Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 4 settembre 1870.

Cuneo, 15 marzo 1878.

Per la Deputazione Provinciale
Il Segretario Capo: A. FERRETTINI.

1255

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Perugia (12ª)

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 93 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

Frumento nostrale pel panificio militare di Perugia,

di cui nell'avviso d'asta del 9 andante mese, n. 72, nell'incanto d'oggi fu parzialmente deliberato come in appresso:

Lotti n. 1 da quintali 300 caduno, campione n. 1, a lire 33 46 al quintale
» » 1 id. 300 id. id. » 33 48 id.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sui prezzi sopraindicati, scade al mezzogiorno preciso (tempo medio di Roma) del giorno 25 marzo corrente, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate, o fatte per telegramma, o stese su carta che non sia quella filigranata col bollo ordinario di lira una.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, produrre la ricevuta del deposito prescritto di lire 600 per ogni lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta n. 72 del 9 andante mese.

Perugia, 19 marzo 1878.

Per la Direzione
Il Tenente Commissario: L. MICHELETTI.

1327

Provincia di Terra di Lavoro — Circondario di Sora

COMUNE DI ALVITO

AVVISO D'ASTA per appalto di opere stradali.

In seguito dell'incanto tenuto il dì 3 marzo corrente, essendosi presentata un'offerta di ribasso del ventesimo del prezzo d'aggiudicazione, più cinque centesimi per ogni cento lire del medesimo prezzo, il giorno 4 aprile 1878, alle ore 10 antimeridiane, con la continuazione, nell'ufficio comunale, ed innanzi al sindaco o di chi per esso, si procederà al novello incanto ad estinzione di candela vergine, sul prezzo stato variato con l'ottenuta migliore offerta, per lo appalto della costruzione di due strade obbligatorie, la 1ª dall'abitato di detto comune al Borgo sulla provinciale Sferracavalli, e l'altra dall'abitato medesimo al confine col territorio di S. Donato, secondo i due progetti approvati, il 1° redatto dallo ingegnere delegato stradale del gruppo di Sora e l'altro dal sig. Santoro, dello importo complessivo di lire 85,824 06.

Condizioni:

Nel giorno indicato l'opera sarà aggiudicata anche se intervenisse un solo offerente.

I lavori dovranno cominciare tosto ricevuta la consegna e terminarsi a tutto il 31 dicembre 1880.

In corso del lavoro, ed in ogni anno, saranno somministrati all'appaltatore le prestazioni o in opere o in contanti, le somme provenienti dai ruoli del 5 per cento e dei maggiori utenti, le rate di sussidio governativo, e lire 4000 dai fondi ordinari del comune.

Terminati i lavori e fatto il conto finale e la collaudazione, il rimanente dell'importo sarà pagato in due anni 1881 e 1882 e a rate eguali in uno all'interesse a scalare del 6 per cento.

L'appaltatore dovrà stare a tutte le condizioni contenute nei capitoli d'onere annessi ai progetti, di cui può aversi cognizione in tutti i giorni dalle ore 9 antimeridiane alle 12 meridiane.

Chiunque vuol essere ammesso all'asta dovrà depositare a garentia della offerta lire 1500 o in contanti o in titoli del Debito Pubblico e comprovare la sua idoneità con attestato d'un ingegnere del Genio civile di data non maggiore di sei mesi, che assicuri aver il concorrente dato pruova di sufficiente perizia nell'eseguimento di altri lavori.

La cauzione definitiva sarà di lire 4000.

Ogni offerta di ribasso non dovrà essere minore di lire 0 25 per cento.

Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presentasse a fare una ulteriore offerta di ribasso, l'appalto rimarrà definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale si è riaperto lo incanto.

Dalla Residenza municipale di Alvito, li 17 marzo 1878.

Il Sindaco: GIOACCHINO CASTRUCCI.

Il Segretario POTITO SANTORO. — 1279 — *Il Delegato stradale* F. RUSSO.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Appalto della manutenzione della strada provinciale Aurelia — Tronco III — da Civitavecchia a Monte Calvo dopo Monte Romano, per un sessennio dal 1° aprile 1878 al 31 dicembre 1883.

AVVISO D'ASTA.

Innanzi l'illustrissimo sig. prefetto, presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, il giorno 2 del pross. mese di aprile, alle ore 11 antim., nella segreteria della Deputazione, situata nel Palazzo della Provincia in Piazza dei SS. Apostoli, si procederà al primo esperimento d'asta col metodo dei partiti segreti, per l'appalto della manutenzione sessennale di detta strada sull'annuo canone di lire 13,500, come al capitolato dell'ufficio tecnico; osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Le schede di offerta scritte in carta da bollo da lira 1 e debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul canone suindicato.

Per essere ammesso all'esperimento d'asta ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Roma, o del Regio Corpo del Genio civile, di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare contemporaneamente alla scheda lire 1000 in moneta o biglietti di Banca aventi corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare, all'atto della stipulazione, lire 1400 in moneta o biglietti come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la stipulazione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il capitolato è visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Il tempo utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 18 del prossimo aprile.

Roma, li 18 marzo 1878.

Il Segretario generale: A. BOMPIANI.

1272

La signora Anna Davis, signor Tomaso E. Davis, signora Isabella Sanford, signore e signora La Montagne, signora Matilde e Don Antonio Lante Della Rovere, la marchesa e marchese Gavotti Verospi, il visconte d'Hauterive, il conte e contessa Sala, il signor Giacomo Sanford, signora e signor Nelson hanno l'onore di partecipare al signor duca D. Filippo Lante Montefeltrio Della Rovere e duchessa la perdita dolorosa che è avvenuta del signor Tomaso E. Davis in Firenze il 16 marzo 1878.

1318

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MESSINA

AVVISO D'ASTA.

Essendo stati annullati dal Ministero dell'Interno gli atti di incanto e contratto di appalto precedentemente seguiti, si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 16 del vegnente mese di aprile, in questa Prefettura e nella sala destinata agli incanti, avanti l'illustrissimo signor prefetto o chi per esso, si procederà al pubblico nuovo incanto, col metodo della candela vergine, allo

Appalto pei trasporti dei detenuti, corpi di delitto e forza armata di scorta sulle strade ordinarie del Regno percorrenti in questa Provincia.

Avvertenze.

1. La impresa avrà la durata di anni cinque a far tempo dal dì primo gennaio 1878 fino al 31 dicembre 1882.

2. L'asta sarà aperta sui prezzi normali fissati dall'art. 32 dei capitolati generali e speciali del 14 settembre 1871, e sotto l'osservanza dei medesimi capitolati.

3. Le offerte in ribasso dovranno essere fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento su i prezzi stessi, e non potranno esser minori di centesimi 25 per ogni cento lire.

4. I trasporti si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Trasporti dei detenuti coi loro effetti, e dei corpi di delitto come all'art. 1, dal luogo di partenza e sia questo o non sia nell'interno dell'abitato, lungo le strade della provincia o provincie comprese nell'avviso d'asta, infino alla prima stazione dei RR. carabinieri delle provincie limitrofe, non che fino a quelle carceri giudiziarie e stabilimenti penali, anche fuori della provincia o provincie, i quali fossero designati nel contratto.

b) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali stazioni ferroviarie, porti, luoghi d'imbarco e viceversa.

c) Trasporti dei corpi di reato nell'interno dell'abitato quando i medesimi non possono trasportarsi dai RR. carabinieri ed insieme coi detenuti, e perciò richiedono un apposito mezzo di trasporto con carro a cavalli, o con bestia da soma.

Si considerano nell'interno dell'abitato anche quegli stabilimenti carcerari e quelle stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori.

d) Trasporti di detti corpi di reato egualmente nell'interno che possono portarsi a carretto a mano o a braccia o a dorso d'uomo.

e) Trasporti di detti corpi di reato che parimenti si possono portare con carretto a mano, od a braccia, o a dorso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra stazione dei RR. carabinieri.

f) Trasporti dei detenuti e corpi di reato da farsi con barca sui laghi o lungo il corso dei fiumi o dei canali.

Si dichiara che l'importare dei trasporti da eseguirsi durante il periodo quinquennale potrà ascendere approssimativamente a lire 54,500. E che le disposizioni del § B, art. 15 del sopradetto capitolato 14 settembre 1871, relative ai trasporti dei detenuti ai porti e luoghi d'imbarco, debbansi intendere nel senso, che la consegna dei detenuti debba essere fatta effettivamente a bordo del legno o piroscafo destinato all'imbarco e sbarco dei detenuti, e non altrimenti.

In modo che nel presente appalto le obbligazioni del servizio d'imbarco e sbarco dei detenuti e corpi di reato nel porto di questa città saranno tutte poste a carico dell'appaltatore che assumerà l'impresa dei trasporti carcerari di questa provincia.

5. L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli di appalto generale e speciali del 14 settembre 1871, visibili, assieme alla tabella chilometrica della provincia di Messina, nelle ore in cui l'uffizio è aperto.

6. Il contratto di appalto non avrà effetto se non dopo la superiore approvazione.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima eseguire un deposito di lire 1000, come cauzione provvisoria, presso la Tesoreria provinciale.

8. La cauzione definitiva resta fissata a lire 2725 mediante deposito di denaro o di titoli del Debito Pubblico dello Stato ai prezzi correnti.

9. Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte in ribasso sul prezzo deliberato, che non potrà essere minore al ventesimo, andrà a scadere alle ore 12 del giorno 11 del mese di maggio p. v.

10. Le spese tutte inerenti all'appalto e la tassa di registro e altro sono a carico dell'appaltatore.

Messina, 18 marzo 1878.

1323 *Il Segretario*: E. JACOBUCCI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

della Divisione di Messina (20ª)

Avviso d'Asta.

Stante la diserzione dell'odierno incanto si notifica che dovendosi addivenire alla provvista del grano per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 2 aprile, alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Messina, nel locale della Direzione suddetta, sito nell'ex-convento di San Girolamo, via Primo Settembre, n. 152, avanti il signor direttore, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti per la provvista di

Quintali 3000 *grano estero tenero, divisi in* 10 *lotti, di quintali* 300 *caduno, del raccolto dell'anno* 1877, *di qualità eguale al campione numero* 4 *e del peso non minore di chilogrammi* 75 *per ettolitro.*

Il campione è visibile nella suddetta Direzione dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane, ed i capitoli d'appalto presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare dove si pubblica il presente avviso d'asta.

Il grano dovrà essere consegnato nei magazzini delle Sussistenze militari di Messina.

Le consegne per ogni lotto saranno fatte in tre rate, la prima entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dello avviso di approvazione del contratto, e le successive consegne dovranno parimente effettuarsi in giorni 10 con lo intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno di tempo utile tra la prima e la seconda, e così di seguito tra l'una e l'altra consegna, sino a totale provvista.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, le quali dovranno essere consegnate prima che siano iniziate le operazioni d'asta, avvertendo che queste cominciate non si accetteranno più offerte.

Il deliberamento seguirà a favore di chi nell'offerta redatta in carta filigranata con bollo ordinario da lira una, suggellata e firmata, avrà proposto per ogni quintale di grano un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto i fatali, ossia termini utili per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5 decorribili dal mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno del seguito provvisorio deliberamento.

In questo secondo incanto si delibererà quando anche siavi una sola offerta.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno anzitutto rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio di lire settecentocinquanta per ogni lotto fatto nella Tesoreria provinciale di Messina, oppure in quelle delle città dove hanno sede Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, le quali, come sopra è detto, sono autorizzate ad accettare partiti.

I depositi potranno essere fatti in contanti o in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente valutate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato sopramentovate; di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente, prima della apertura dello incanto, e se non vi sarà unita la quietanza del deposito fatto, o copia della stessa.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti sono a carico dei deliberatari, così pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Messina, 21 marzo 1878.

1326 *Il Sottotenente Commissario*: VINCI.

PROVINCIA DI CREMONA — COMUNE DI PIADENA

AVVISO D'ASTA in seguito a miglioramento di ventesimo.

Il segretario comunale sottoscritto rende noto che, giusta il suo precedente avviso in data 1° marzo corrente, nel dì 12 detto mese si è tenuta pubblica asta per l'appalto delle opere di costruzione di un caseggiato ad uso scuole, previsto da relativo progetto, ed è risultato miglior offerente il signor Magni Alessandro, a cui fu aggiudicato l'appalto al prezzo di lire 39,424 05, in confronto di quello di lire 42,437 08 esposte in progetto.

Essendosi nel tempo dei fatali presentata offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo, nel giorno 26 andante marzo, alle ore 12 meridiane, si terrà in quest'ufficio un definitivo esperimento d'asta col metodo della candela vergine, per ottenere un ulteriore miglioramento all'offerta di lire 37,452 84: avvertendo che in mancanza di offerenti, l'asta sarà aggiudicata definitivamente, salva la superiore approvazione, a chi ha presentato l'offerta di miglioramento del ventesimo, fermi tutti i patti e tutte le condizioni riferibili all'asta stessa, indicati nell'avviso 1° marzo, e specialmente l'obbligo di cautare le offerte con deposito di lire 4243.

Piadena, 19 marzo 1878.

Visto — *Il Sindaco ff.*: PRANDI GIROLAMO.

1319 *Il Segretario comunale*: P. BERTOLI.

CAMERANO NATALE, *Gerente* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.